Gazzetta ufficiale

L 140

33° anno

1º giugno 1990

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

۸m		

- I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
- Regolamento (CEE) n. 1454/90 del Consiglio, del 28 maggio 1990, relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1º gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca Protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1º gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca Regolamento (CEE) n. 1455/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala Regolamento (CEE) n. 1456/90 della Commissione, del-31 maggio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il Regolamento (CEE) n. 1457/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso Regolamento (CEE) n. 1458/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso Regolamento (CEE) n. 1459/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di Regolamento (CEE) n. 1460/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per Regolamento (CEE) n. 1461/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le Regolamento (CEE) n. 1462/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa il

Prezzo: 20 ecu (segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	Regolamento (CEE) n. 1463/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	30
	Regolamento (CEE) n. 1464/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	32
	Regolamento (CEE) n. 1465/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	34
	Regolamento (CEE) n. 1466/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di giugno 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	37
	Regolamento (CEE) n. 1467/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero	39
	Regolamento (CEE) n. 1468/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	41
	Regolamento (CEE) n. 1469/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi	44
	Regolamento (CEE) n. 1470/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	45
	Regolamento (CEE) n. 1471/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	48
	Regolamento (CEE) n. 1472/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3246/89	50
	Regolamento (CEE) n. 1473/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa, per il mese di giugno 1990, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi	52
	Regolamento (CEE) n. 1474/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	53
	Regolamento (CEE) n. 1475/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	56
	Regolamento (CEE) n. 1476/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	62
	Regolamento (CEE) n. 1477/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati	69
	Regolamento (CEE) n. 1478/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	72
	Regolamento (CEE) n. 1479/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	75
	Regolamento (CEE) n. 1480/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	77
	Regolamento (CEE) n. 1481/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato. Il del trattato	80

Sommario (segue)	Regolamento (CEE) n. 1482/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	83
	Regolamento (CEE) n. 1483/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	86
*	Regolamento (CEE) n. 1484/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che adegua i prezzi di riferimento ed i prezzi d'offerta comunitari nel settore degli ortofrutticoli a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990	90
*	Regolamento (CEE) n. 1485/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che determina i prezzi di base e d'acquisto dei pomodori, delle melanzane, delle albicocche, delle uve da tavola e delle pere ridotti a seguito del riallineamento del 5 gennaio 1990	
*	Regolamento (CEE) n. 1486/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa il prezzo minimo d'acquisto del limoni conferiti all'idustria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione per la campagna 1990/1991	96
*	Regolamento (CEE) n. 1487/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa per la campagna 1990/1991 i prezzi d'offerta comunitari dei limoni applicabili per la Spagna	97
*	Regolamento (CEE) n. 1488/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa, per la campagna 1990/1991, i prezzi di riferimento dei limoni	99
*	Regolamento (CEE) n. 1489/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che modifica i regolamenti (CEE) n. 756/70, (CEE) n. 548/86 e (CEE) n. 3719/88 relativamene alla prova dell'immissione in consumo di taluni prodotti agricoli negli Stati membri	101
*	Regolamento (CEE) n. 1490/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte 1	105
*	Regolamento (CEE) n. 1491/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, relativo all'incentivazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Portogallo	
*	Regolamento (CEE) n. 1492/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che riduce i prezzi di base e d'acquisto, per la campagna 1990/1991, delle pesche, delle nettarine e dei limoni in conseguenza del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e del superamento del limite d'intervento	109
	Regolamento (CEE) n. 1493/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo e secondo trimestre 1990	112
*	Regolamento (CEE) n. 1494/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che deroga, per il primo e il secondo trimestre del 1990, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3834/89	113
	Regolamento (CEE) n. 1495/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	114
	Regolamento (CEE) n. 1496/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero	

Sommario (segue)	* Regolamento (CEE) n. 1497/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, relativo all'adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in ecu per la campagna 1990/1991 nel settore dei cereali a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e in applicazione del regime degli stabilizzatori
	* Regolamento (CEE) n. 1498/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali per la campagna 1990/1991 e relativo agli importi globali dell'aiuto nel quadro del regime particolare applicabile ai piccoli produttori
	Regolamento (CEE) n. 1499/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	Consiglio
	90/242/CEE:
	* Decisione del Consiglio, del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini
	90/243/CEE:
	 Bilancio estimativo del Consiglio, del 21 maggio 1990, relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi destinati all'ingrasso, per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1990
	90/244/CEE:
	* Bilancio estimativo del Consiglio, del 21 maggio 1990, relativo alle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1990

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1454/90 DEL CONSIGLIO del 28 maggio 1990

relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1º gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, in conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca, firmato a Maputo il 30 settembre 1988, le parti contraenti hanno proceduto a negoziati per definire le modifiche da inserire nel protocollo accluso all'accordo al termine del periodo d'applicazione del primo protocollo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 13 settembre 1989 è stato siglato un nuovo protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1º gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare detto protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1º gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il-presente regolamento entra in vigore il-terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 1990.

Per il Consiglio ::
Il Presidente
D. J. O'MALLEY

⁽¹⁾ Parere reso il 17 maggio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

PROTOCOLLO

che stabilisce, per il periodo dal 1º gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

LE PARTI CONTRAENTI,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca, firmato il 30 settembre 1988.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di due anni a decorrere dal 1º gennaio 1990, sono concesse le seguenti possibilità di pesca:

- 1) pescherecci che pescano esclusivamente crostacei in alto mare: 1 100 TSL al mese in media annua;
- 2) pescherecci che pescano crostacei nei grandi fondali e in alto mare: 3 700 TSL al mese in media annua.

Nel 1990 i quantitativi di crostacei che i pescherecci comunitari possono pescare non devono essere superiori a

- 1 200 tonnellate di gamberetti di alto mare,
- 1 000 tonnellate di gamberetti dei grandi fondali e
 - 200 tonnellate di granchi di alto mare.

Per l'anno successivo questi limiti quantitativi saranno riesaminati dalla commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo. Il peso delle code di gamberetti conservate a bordo viene convertito in peso di gamberetti interi mediante l'applicazione del coefficiente 1,67;

 navi tonniere oceaniche a circuizione : licenze per 44 navi.

Articolo 2

- 1. La compensazione finanziaria prevista all'articolo 8 dell'accordo per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo è fissata a 4 300 000 ecu da versare in due quote annue.
- 2. Se nel periodo in cui viene applicato il presente protocollo il volume delle catture di tonno effettuate dai pescherecci dalla Comunità nelle acque del Mozambico supera 6 000 tonnellate, la compensazione finanziaria è aumentata di 50 ecu per ciascuna tonnellate eccedente tale limite.
- 3. L'impiego della compensazione suddetta è di esclusiva competenza del Mozambico.

4. La compensazione è versata su un conto aperto presso un istituto finanziario o qualsiasi altro organismo designato dal Mozambico.

Articolo 3

Su richiesta della Comunità, qualora si constatassero maggiori possibilità di pesca, i massimali di TSL di cui all'articolo 1, punti 1) e 2), possono essere aumentati. In tal caso la compensazione finanziaria prevista all'articolo 2 è maggiorata proporzionalmente prorata temporis.

Articolo 4

1. Durante il periodo fissato all'articolo 1, la Comunità partecipa inoltre, con un importo di 1 950 000 ecu, al finanziamento di programmi scientifici e tecnici del Mozambico (attrezzature ed infrastruttura) destinati a migliorare le conoscenze sulle risorse della pesca nelle acque del Mozambico.

Su richiesta del Mozambico, una parte del suddetto importo non superiore a 60 000 ecu può essere destinata a coprire le spese per la partecipazione a conferenze internazionali, non connesse necessariamente ai programmi specifici suindicati, volte a migliorare la conoscenza delle risorse della pesca.

- 2. Le competenti autorità del Mozambico trasmettono alla Commissione una relazione succinta sull'impiego dei fondi.
- 3. La partecipazione della Comunità ai programmi scientifici e tecnici viene versata su un conto precisato ogni volta dal segretario di Stato per la pesca.

Articolo 5

- 1. Due pescherecci da traino della Comunità effettuano, in collaborazione con istituti di ricerca del Mozambico e degli Stati membri della Comunità, una campagna di ricognizione per la ricerca di nuove risorse.
- 2. La Comunità partecipa al finanziamento della campagna con un importo di 600 000 ecu per la durata di applicazione del presente protocollo. Il contributo suddetto può servire a coprire le perdite economiche dell'armatore e gli emolumenti del personale scientifico del Mozambico e della Comunità. Le catture realizzate dai due pescherecci sono di proprietà degli armatori.
- 3. I risultati della campagna devono essere comunicati alle autorità del Mozambico ed alla delegazione della Commissione in tale paese. Sulla base dei risultati suddetti, possono essere concesse a pescherecci comunitari licenze per la pesca delle nuove risorse nelle acque del Mozambico, alle condizioni da stabilirsi in una riunione della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.

Articolo 6

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti previsti nel presente protocollo può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.

Articolo 7

Il protocollo accluso all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del

Mozambico sulle relazioni in materia di pesca è abrogato e sostituito dal presente protocollo.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicable a decorrere dal 1º gennaio 1990.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1455/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politicaagricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

- 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85.
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente:

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 maggio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

0 11 110	Pre	lievi
Codice NC	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	39,80	131,26 (²) (³)
0712 90 19	39,80	131,26 (2) (3)
1001 10 10	49,77	190,87 (¹) (⁵)
1001 10 90	49,77	190,87 (1) (5)
1001 90 91	40,78	150,21
1001 90 99	40,78	150,21
1002 00 00	65,46	136,30 (6)
1003 00 10	56,71	132,02
1003 00 90	56,71	132,02
1004 00 10	48,11	124,76
1004 00 90	48,11	124,76
1005 10 90	39,80	131,26 (²) (³)
1005 90 00	39,80	131,26 (²) (³)
1007 00 90	56,71	144,77 (4)
1008 10 00	56,71	39,29
1008 20 00	56,71	107,15 (4)
1008 30 00	56,71	3,88 (5)
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	56,71	3,88
1101 00 00	71,56	224,76
1102-10 00	106,11	205,35
1103 11 10	91,98	310,68
1103 11 90	75,71	241,16

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

^(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

^(°) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1456/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particulare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 maggio 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

GU n. L 281 dell'1: 11. 1975, pag. 1

GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

^(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

(ECU/I				
3° term.	2° term.	1° term.	Corrente	Codice NC
9	8	. 7	6	Codice INC
0	0	0	0	0709 90 60
0	0	0	. 0	0712 90 19
0	··· 0	0	0	1001 10 10
0	0	0	0	1001 10 90
0,64	2,14	2,14	0	1001 90 91
0,64	2,14	2,14	0	1001 90 99
0	0	0	0	1002 00 00
0	0	0	0	1003 00 10
0	0	0	0	1003 00 90
0	0	0	0	1004 00 10
0	0	0	0	1004 00 90
0	0	0	0	1005 10 90
. 0	0	0	0	1005 90 00
0	0	0	0.	1007 00 90
0	0	0	0	1008 10 00
0	0	O	0	1008 20 00
0	0	0	0	1008 30 00
0	0	0	0	1008 90 90
0,89	2,99	2,99	- 0	1101 00 00

B. Malto

Codice NC	Corrente 6	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
1107:10 11	0	3,81	3,81	1,14	1,14
1107 10 19	. 0	2,85	2,85	0,85	0,85
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	. 0	0 -

REGOLAMENTO (CEE) N. 1457/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 791/90 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1395/90 (9);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 791/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (²) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20. (*) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1990, pag. 6. (6) GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 60.

ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

				(ECU/t)
Codice NC	Portogallo	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	ACP o PTOM (') (²) (³)	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (³)
				,
1006 10 21		_	156,25	319,71
1006 10 23	_	230,36 -	149,97	307,14
1006 10 25		230,36	149,97	307,14
1006 10 27	_	230,36	149,97	307,14
1006 10 92	_		156,25	319,71
1006 10 94		230,36	149,97	307,14
1006 10 96	<u> </u>	230,36	149,97	307,14
1006 10 98	-	230,36	149,97	307,14
1006 20 11	<u> </u>	_	196,22	399,64
1006 20 13	_	287,94	188,36	383,92
1006 20 15	–	287,94	188,36	383,92
1006 20 17	<u> </u>	287,94	188,36	383,92
1006 20 92	<u></u>	<u>—</u>	196,22	399,64
1006:20 94		287,94	188,36	383,92
1006 20 96		287,94	188,36	383,92
1006 20 98	, 	287,94	188,36	383,92
1006 30 21	13,05		251,59	527,03
1006 30 23	12,97	457,24	292,94	609,65
1006 30 25	12,97	457,24	292,94	609,65
1006 30 27	12,97	457,24	292,94	609,65
1006 30 42	13,05		251,59	527,03
1006 30 44	12,97	457,24	292,94	609,65
1006 30 46	12,97	457,24	- 292,94	609,65
1006 30 48	12,97	457,24	292,94	609,65
1006 30 61	13,90	<u> </u>	268,29	561,2 9
1006 30 63	13,90	490,16	314,42	653,55
1006 30 65	13,90	490,16	314,42	653,55
1006 30 67	13,90	490,16	314,42	653,55
1006 30 92	13,90		268,29	561,29
1006 30 94	13,90	490,16	314,42	653,55
1006 30 96	13,90	490,16	314,42	653,55
1006 30 98	13,90	490,16	314,42	653,55
1006 40 00	4,91		80,85	167,71

⁽¹) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1458/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2638/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/90 (4);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 11. (4) GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 62.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

	Corrente	1° term.	2° term.	(ECU
Codice NC	6	7	8	9
1006 10 21	0	0-	0	_
1006 10 23	0	0	0	
1006 10 25	0	0	0	_
1006 10 27	0	0	0	<u> </u>
1006 10 92	0	0	0	
1006 10 94	0	0	. 0	
1006 10 96	0	0	. 0	_
1006 10 98	0	0	0	_
1006 20 11	0	0	0	
1006 20 13	0	0	0	
1006 20 15	0	0	0	
1006 20 17	0	0	0	_
1006 20 92	0	0	0] _
1006 20 94	- o	0	0	_
1006 20 96	0	0	0	_
1006 20 98	0	0	0	
1006 30 21	0	0	0	
1006 30 23	0	· 0	0	_
1006 30 25	0	0	0	
1006 30 27	0	0	0	_
1006-30-42	0	0	0	_
1006 30 44	0	0	0 = =	_
1006 30 46	0	0	0	
1006 30 48	0	0	0	_
1006 30 61	0	0	0	_
1006 30 63	0	0	0	_
1006 30 65	0	0	0	_
1006 30 67	0	0	0	-
1006 30 92	0	0 -	0	_
1006 30 94	0	0	0	_
1006 30 96	- 0 ··	0	0	
1006:30 98	0	0	0	_
1006 40 00	. 0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1459/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio (5), e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio (6), che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (8), ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71 (10), per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

^(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (*) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽e) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49. (f) GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1. (lo) GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (²),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio-1990.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

1104 22 10 900

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni applicabili

2303 10 11 900

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1460/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87 (5), la restitu-

zione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali (9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87 (7), ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (9);

^{(&#}x27;) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (') GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (') GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (') GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60. (') GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

^(*) GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14. (*) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53. (*) GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (²),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'espor-

tazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

⁽¹) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (²) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

		(ECU/t)
Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 11 050	_	
2309 10 11 110	01	5,35
	09	_
2309 10 11 190	01	3,80
	09	_
2309 10 11 210	01	10,70
	09	_
2309 10 11 290	01	7,61
	09	_
2309 10 11 310	01	21,40
	09	_
2309 10 11 390	01	15,21
	09	_
2309 10 11 900	_	_
2309 10 13 050	_	_
2309 10 13 110	01	5,35
	09	
2309 10 13 190	01	3,80
	09	
2309 10 13 210	01	10,70
	09	_
2309 10 13 290	01	7,61
	09	
2309 10 13 310	01	21,40
	09	_
2309 10 13 390	01	15,21
2200 10 12 000	09	_
2309 10 13 900		_
2309 10 31 050	01	525
2309 10 31 110	01 09	5,35
2309 10 31 190	01	3,80
2300 10 31 100	09	
2309 10 31 210	01	10,70
2505 10 51 210	09	
2309-10 31 290	01	7,61
	09	_
2309 10 31 310	01	21,40
	09	_
2309 10 31 390	. 01	15,21
	09	_
2309 10 31 410	01	32,11
	09	_
2309 10 31 490	01	22,82
	09	_
2309 10 31 510	01	42,81
	09	<u> </u>

		(ECU/t)
Codice prodotto	Destinazione (')	Ammontare delle restituzioni
2309 10 31 590	01 09	30,42
2309 10 31 610	01	53,51
2309 10 31 690	01 09	38,03
2309 10 31 900		
2309 10 33 050	_	·
2309 10 33 110	01	5,35
2222 12 22 122	09	
2309 10 33 190	01	3,80
2309.10 33 210	09 01	10,70
2309/10/33/210	09	10,70
2309 10 33 290	01	7,61
2007:10:00 2:0	09	
2309 10 33 310	01	21,40
	09	
2309 10 33 390	01	15,21
	 09	_
2309 10 33 410	01	32,11
	09	_
2309 10 33 490	01	22,82
2000 40 00 7440	09 =	
2309 10 33 510	01	42,81
2309 10 33 590	09 01	30,42
2502 10 33 320	09	50,72
2309 10 33 610	01	53,51
	09	_
2309 10 33 690	01	38,03
	09	_
2309 10 33 900	_	_
2309 10 51 050	-	
2309 10 51 110	01	5,35
2309 10 51 190	09	3,80
2505 10 31 150	09	5,80
2309 10 51 210	01	10,70
	09	
2309 10 51 290	01	7,61
	09	. —
2309 10 51 310	01 09	21,40
2309 10 51 390	01	15,21
	09	_
2309 10 51 410	01	32,11
2200 10 51 400	09	22.02
2309 10 51 490	01 09	22,82
2309 10 51 510	01	42,81 -
	09	——————————————————————————————————————
2309 10 51 590	01	30,42
	: 09 ·	_
2309 10 51 610	01 .	53,51
	09	I —

		(ECU/t)
Codice prodotto	Destinazione (')	Ammontare delle restituzioni
2309 10 51 690	01	38,03
	09	_
2309 10 51 710	01	64,21
	09	_
2309 10 51 790	01	45,63
	09	
2309 10 51 810	01	70,05
	09	_
2309 10 51 890	01	49,78
	09	_
2309 10 51 900	_	
2309 10 53 050	_	_
2309 10 53 110	01:	5,35
	09	_
2309 10 53 190	01	3,80
	09	_
2309 10 53 210	01	10,70
	09	_
2309 10 53 290	01	7,61
	09	
2309 10 53 310	01 ⁻	21,40
	09	_
2309 10 53 390	01	15,21
	09	_
2309 10 53 410	01	32,11
	09	_
2309 10 53 490	01	22,82
	09 -	
2309 10 53 510	01	42,81
	09	_
2309 10 53 590	01 -	30,42
	09	_
2309 10 53 610	01	53,51
	. 09	_
2309 10 53 690	01	38,03
	. 09	<u> </u>
2309 10 53 710	01	64,21
	09	-
2309 10 53 790	01	45,63
	09	
2309 10 53 810	01	70,05
2200 10 20 000	09	40.70
2309 10 53 890	01	49,78
2200 10 22 000	09	_
2309 10 53 900		_
2309 90 31 050	01.	5,35
2309 90 31 110	09	
	1	- '

		(ECU/t)
Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 31 190	01	3,80
	09	_
2309 90 31 210	01	10,70
	09	_
2309 90 31 290	01	7,61
2007 70 51 270	09	
2309 90 31 310	01	21,40
2309 90 31 310		21,40
2200 00 21 200	09	
2309 90 31 390	01	15,21
	09	
2309 90 31 900		_
2309 90 33 050	-	_
2309 90 33 110	01	5,35
	09	
2309 90 33 190	01	3,80
	09	_
2309 90 33 210	01	10,70
	09	
2309 90 33 290	01	7,61
2007 7 0 00 27 0	09	
2309 90 33 310	01	21,40
2307 70 33 310	09	21,70
2200 00 22 200		1531
2309 90 33 390	01	15,21
2222.00.22.002	09	_
2309 90 33 900	_	_
2309 90 41 050	-	-
2309 90 41 110	01	5,35
	09	
2309 90 41 190	01	3,80
	09	_
2309 90 41 210	01	10,70
	09	_
2309 90 41 290	01	7,61
	09	_
2309 90 41 310	01	21,40
	09	_
2309 90 41 390	01	15,21
	09	
2309 90 41 410	01	32,11
	09	
2309 90 41:490	01 =	22,82
2007 70 12 110	09	
2309 90 41 510	01	42,81
2507 70 11 510	. 09	
2309 90 41 590	01	30,42
2307 70 11 370	09	
2309 90 41 610	01	53,51
2302 20 41 610	09	33,31
2309 90 41 690	01	38,03
2307 90 41 670 :	09	38,03
2200 00 41 000 -		_
2309 90 41 900	_	_
2309 90 43 050		525
2309 90 43 110	01	5,35
2200 00 40 400	09.	3.00
2309 90 43 190	01	3,80
	09 _	_

		(ECU/t)
Codice prodotto	Destinazione (')	Ammontare delle restituzioni
2309 90 43 210	01	10,70
	09	
2309 90 43 290	01	7,61
	09	_
2309 90 43 310	01	21,40
}	09	_
2309 90 43 390	01	15,21
	09	_
2309 90 43 410	01	32,11
	09	
2309 90 43 490	01	22,82
	09	_
2309 90 43 510	01	42,81
	09	_
2309 90 43 590	01	30,42
	09	_
2309 90 43 610	01	53,51
	09	<u> </u>
2309 90 43 690	01	38,03
	09-	
2309 90 43 900	_	_
2309 90 51 050		_
2309 90 51 110	01	5,35
	09	<u> </u>
2309 90 51 190	01	3,80
	09	_
2309 90 51 210	01	10,70
	09	_
2309 90 51 290	01	7,61
	··· 09	
2309 90 51 310	01	21,40
	09	_
2309 90 51 390	01	15,21
	09	_
2309 90 51 410	01	32,11
	09	_
2309 90 51 490	01	22,82
	09	- .
2309 90 51 510	01 :	42,81
	09	
2309 90 51 590	01 .	30,42
	09.	
2309 90 51 610	01	53,51
2200 00 61 600	09	20.00
2309 90 51 690	01 09	38,03
2309 90 51 710	01	
2507 70 31 710	09	
2309 90 51 790	01	45,63
mody yo Jr√yo	09	
2309 90 51 810	01	70,05
	09	
	•	1

Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle
		restituzioni
2309 90 51 890	01	49,78
	09	_
2309 90 51 900	_	
2309 90 53 050	_	
2309 90 53 110	01	5,3 5
	- 09	_
2309 90 53 190	01	3,80
	09	
2309 90 53 210	01	10,70
	09	_
2309 90 53 290	01	. 7,6 1
	09	_
2309 90 53 310	01	21,40
	09	
2309 90 53 390	01	15,21
	09	_
2309 90 53 410	01	32,11
	09	_
2309 90 53 490	01	22,82 -
	09	
2309 90 53 510	01	42,81
	09	<u> </u>
2309 90 53 590	01	30,42
	09	_
2309 90 53 610	01	53,51
	09	-
2309 90 53 690	01	38,03
	09	
2309 90 53 710	01 -	64,21
	09	<u> </u>
2309 90 53 790	0.1	45,63
	09	
2309 90 53 810	01:	70,05
	09	_
2309 90 53 890	01:	49,78
	09	_
2309 90 53 900	_	_

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

⁰¹ le zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77, 09 altre destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1461/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (4) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (%),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (²) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (³) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36. (*) GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

		(ECU/t)
Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 000		_
1006 20 13 000	01	172,83
1006 20 15 000	01	172,83
1006 20 17 000	_	.
1006.20 92 000	_	_
1006 20 94 000	01	172,83
1006 20 96 000	01	172,83
1006 20 98 000		_
1006 30 21 000	_	_
1006 30 23 000	01	172,83
1006 30 25 000	01 -	172,83
1006 30 27 000		_
1006 30 42 000	·	
1006 30 44 000	01	172,83
1006 30 46 000	01	172,83
1006 30 48 000		
1006 30 61 000		· _
1006 30 63 100	01	216,04
1000 30 03 100	03	222,04
	05	222,04 227,04
	07	227,04
	08 09	222,04 222,04
	10	227,04
	11	227,04
	12	227,04 216,04
	14	227,04
1006 30 63 900	01	216,04 216,04
1006 30 65 100	01	216,04
1000 30 63 100	03.	222,04
	05 06	222,04 227,04
	07	227,04
	08	222,04
1	09 10	222,04 227,04
	11	227,04
	12 13	227,04 216,04
	13	216,04
1006 30 65 900	01 13	216,04 216,04
1006 30 67 100	_	
1006 30 67 900		_
1006 30 92 000	_	_
	•	•

Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni
1006 30 94 100	01	216,04
,	03	222,04
	05	222,04
	06	227,04
	07	227,04
	08	222,04
	09	222,04
	10 -	227,04
	11	227,04
	12	227,04
	13	216,04
	14	227,04
1006 30 94 900	01	216,04
	13	216,04
1006 30 96 100	01	216,04
	03	222,04
	05	222,04
	06	227,04
	07	227,04
)	08	222,04
	09	222,04
	10	227,04
	11	227,04
	12	227,04
	13	216,04
	14	227,04
1006 30 96 900	01-	216,04
	13.	216,04
1006 30 98 100		_
1006 30 98 900°	_	
1006 40 00 000	_	

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

⁰¹ Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

⁰² i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

⁰³ la zona I,

⁰⁴ i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,

⁰⁵ la zona II b),

⁰⁶ la zona IV a),

⁰⁷ la zona IV b),

⁰⁸ la zona VI,

⁰⁹ le isole Canarie, Ceuta e Melilla,

¹⁰ la zona V a),

¹¹ la zona VII c),

¹² il Canada,

¹³ le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),

¹⁴ la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1462/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 (4), ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello

stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio (5), prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (7),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

⁽¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (²) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (³) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20. (¹) GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

^(°) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30. (°) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (°) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

ALLEGATOal regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

		1º term.	Corrente	
000 - 1 - 1 - 1 - 1		7		Codice prodotto
	_			1006 20 11 000
000 0 0 0	0	0	0	1006 20 13 000
000 0 0 0 0	0	0	0	1006 20 15 000
000	· -		_	1006 20 17 000
000	_			1006 20 92 000
000 0 0 0 0	: 0	0	0	1006 20 94 000
000 - 0 0 0 0 0	. 0	0	0	1006 20 96 000
000 — — — — — —	_	_	_	1006 20 98 000
000		_	_	1006 30 21 000
000 0 0 0 0	0	0	0	1006 30 23 000
000 0 0 0	0	0	0	1006 30 25 000
000 - 2		<u> </u>	_	1006 30 27 000
000	- <u></u>	_	_	1006 30 42 000
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O	0	0	1006 30 44 000
000 0 0 0 0	: 0	0	0	1006 30 46 000
000 - - -	_	_		1006 30 48 000
000 - 1 - 1 - 1 - 1	<u> </u>			1006 30 61 000
100 0 0 0	0	0	0	1006 30 63 100
900 0 0 0	0	0	0	1006 30 63 900
100 0 0 0	0	0	0	1006 30 65 100
900 0 0 0 0 0	0	0	0	1006 30 65 900
100 — — — — — — —	<u> </u>	_		1006 30 67 100
900 — — — — —	<u> </u>	_	_	1006 30 67 900
000 — — — — — —		_	-	1006 30 92 000
100 0 0	0	0	. 0	1006 30 94 100
900 0 0 0	0	. 0	. 0	1006 30 94 900
100 0 0 0	0	0	0	1006 30 96 100
900 0 0 0	0	0	0	1006 30 96 900:
100	_	_	_	1006 30 98 100
900 - - - -		-	_	1006 30 98 900
000 - - -	_	_	-	1006 40 00 000

REGOLAMENTO (CEE) N. 1463/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo (3) le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (5), ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (7);
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente:

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agliimporti di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

^(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (7) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	50,00
1107 10 99 000	80,00
1107 20 00 000	90,00

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1464/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (5), ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione (6) ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario:

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione:

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (8);
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coeffi-

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

^(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

^(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49. (*) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

Codice prodotto	Corrente	1º term.	2º term.	3° term.	4° term.	5° tern
Codice prodotto	• 6	7	8	9	10	11
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000 -	0	0	. 0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	: 0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0 -	0	0	0	0

(ECU/t)7° term. 6° term. 8° term. 9° term. 10° term. 11° term. Codice prodotto 1107 10 11 000 1107 10 19 000 1107 10 91 000 1107 10 99 000 1107 20 00 000

REGOLAMENTO (CEE) N. 1465/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (5), ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione (6), ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per

(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49. (*) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunita-

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione:

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (8),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

^(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

								(ECU/t
Codice prodotto	Destinazione (¹)	Corrente	1° term.	2º term.	3° term.	4º term.	5° term.	6° term.
Codice prodotto	Destinazione ()	6	7 .	8	9	10	11	12
0709 90 60 000	_	_		_		_	_	
0712 90 19 000				_	<u> </u>	-	<u> </u>	
1001 10 10 000	<u> </u>					<u> </u>	 	_
1001 10 90 000	01	0	– 40,00 :	— 40,00	- 40,00	40,00	- 40,00	- 40,00
1001 90 91 000	·		 		::: 			
1001 90 99 000	01	0	+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00	- 30,00	- 30,00
1002 00 00 000	01	0	+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00	- 30,00	- 30,00
1003 00 10 000		ļ, —		l —	l —		! —	_
1003 00 90 000.	01	0	+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00	- 30,00	- 30,00
1004 00 10 000	-		l —		l —	—	ļ. —	_
1004 00 90 000	_		:	<u> </u>	 —		··· —	
1005 10 90 000	_			—	_		 	
1005 90 00 000	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1007 00 90 000	_	_		-	l —	_	i —	_
1008 20 00 000		_	l —	l . —	l —	ł —		_
1101 00 00 110	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 120	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 130	01	0 -	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 150	01 ".	0	- 30,00	_ 30,00 -	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 170	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 180	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 190	_		Í —		i	—	<u> </u>	
1101 00 00 900	-			_		_		
1102 10 00 100	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	– 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 200	01 -	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 300	01 *	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 500	01 -	0	- 30,00	= - 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 900	_	_	—	-			<u> </u>	<u> </u>
1103 11 10 100	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 200	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 500	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103.11-10 900	11. 01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 900		_	_	_		-		
1103 11 90 900	-		_	_				

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

⁰¹ tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L-134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1466/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa le restituzioni applicabili per il mese di giugno 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (5), prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio (6) ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (8), hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio (9);

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di giugno 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità :all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destina-

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

^{(&}lt;sup>5</sup>) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

^(°) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

^(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49. (*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di giugno 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

	(ECU/t)
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 90 000	100,00
1001 90 99 000	60,00
1002 00 00 000	60,00
1003 00 90 000-	60,00
1004 00 90 000	_
1005 90 00 000	85,00
1006 20 92 000	185,63
1006 20 94 000	185,63
1006 30 42 000	_
1006 30 44 000	_
1006 30 92 000	232,04
1006 30 94 100	232,04
1006 30 94 900	232,04
1006 30 96 100	232,04
1006 30 96 900	232,04
1006 40 00 000	
1007 00 90 000	85,00
1101 00 00 110	78,00
1101 00 00 120	78,00
1101 00 00 130	78,00
1102 20 10 100	136,21
1102 30 00 000	<u> </u>
1102 90 10 100	108,62
1103 11 10 500	171,00
1103 11 90 100	84,00
1103 13 19 100	175,12
1103 14 00 000	
1104-12 90 100	158,30
1104 21 50 100	144,82

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1467/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (4), l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (6); per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30.91, 1702 30.99, 1702 40.90 e 1702 90.50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (8),

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

^(*) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (*) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42. (*) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

^(°) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (°) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (°) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1.% di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca		
1702 20 10	0,3356			
1702 20 90	0,3356	· ·		
1702 30 10	_	43,23		
1702 40 10	_	43,23		
1702 60 10		43,23		
1702 60 90	0,3356	_		
1702 90 30		43,23		
1702 90 60	0,3356	_		
1702 90 71	0,3356			
1702 90 90	0,3356			
2106 90 30		43,23		
2106 90-59	0,3356			

REGOLAMENTO (CEE) N. 1468/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (²), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (4), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 (6);

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno

1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica (7), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75 (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

^(*) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (*) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (*) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6. (*) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13. (*) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1. (*) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9. (8) GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (²);
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

⁽¹) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (²) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (¹)	Importo dela restituzione per 100 kg di sostanza secca		
1702 40 10 100		29,30		
1702 60 10 000		29,30		
1702 60 90 000	0,2930			
1702 90 30 000		29,30		
1702 90 60 000	0,2930			
1702 90 71 000	0,2930			
1702 90 90 900	0,2930			
2106 90 30 000		29,30		
2106 90 59 000	0,2930			

⁽¹) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1469/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1090/90 (4) ha fissato il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di zucchero greggio destinato ad essere raffinato (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato per la qualità tipo a 18,28 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1470/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), regolamento modificato da ultimo dal (CEE) n. 2902/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88 (4), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88 (9), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 (8), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88 (10), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano (11),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 (12), modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva (13), per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 28 e il 29 maggio 1990 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regola-

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8-% del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

^(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (*) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (*) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24. (*) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1. (*) GU n. L 358 del 28. 6. 1976, pag. 43. (*) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2. (*) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

^(°) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 2. (°) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9. (°) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10. (°) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3. (11) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4. (12) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

$ALLEGATO\ I$ Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	50,00 (1)
1509 10 90	50,00 (¹)
1509 90 00	60,00 (²)
1510 00 10	77,00 (¹)
1510 00 90	122,00 (³)

- (¹) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:
 - a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
 - b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
 - c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
 - d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- (2) Per le importazioni degli oli di tale codice:
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.
- (3) Per le importazioni degli oli di tale codice:
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	11,00
0711 20 90	11,00
1522 00 31	25,00
1522 00 39	40,00
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 1471/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (^s);

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione

non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, alla luce delle attuali circostanze nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale paese;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo:

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (7),

⁽¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (²) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (³) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8. (*) GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1. (°) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

^(°) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (′) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

 per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.
- 2. Per i prodotti esportati a destinazione della Repubblica democratica tedesca non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (¹)
1509 10 90 100	63,50
1509 10 90 900	99,50
1509 90 00 100	72,40
1509 90 00 900	105,05
1510 00 90 100	15,50
1510 00 90 900	47,65

⁽¹) Per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1472/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3246/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3246/89 della Commissione (4), è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3246/89 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che, alla luce delle attuali circostanze nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale paese:

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3246/89 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 maggio 1990.
- Per i prodotti esportati a destinazione della Repubblica democratica tedesca non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

⁽¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (²) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (³) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8. (*) GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 48.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la tredicesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3246/89

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione		
1509 10 90 100	65,00		
1509 10 90 900	104,50		
1509 90 00 100	74,01		
1509 90 00 900	110,09		
1510 00 90 100	17,00		
1510 00 90 900	52,65		

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1473/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa, per il mese di giugno 1990, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 578/90 (²), in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86, per il periodo dal 1º marzo 1986 al 31 dicembre 1990, un contributo è applicato all'importazione in Spagna dei prodotti sottoposti al regime di controllo e all'immissione in consumo dell'olio di soia prodotto con semi importati; che tale contributo è fissato sulla base della differenza tra, da un lato, un prezzo dell'olio di soia grezzo franco fabbrica di 106 pesetas/kg e, dall'altro, il prezzo di tale olio sul mercato mondiale, maggiorato dei dazi riscossi in Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il regime spagnolo di compensazione dei prezzi degli oli vegetali applicato prima dell'adesione era controllato da un ente statale; che pertanto il regime che prevede il suddetto contributo renderà superfluo ogni altro intervento dello Stato, consentendo in tal modo di evitare certi eventuali ostacoli agli scambi, in particolare di olio di soia;

considerando che è opportuno fissare l'importo di tale contributo al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è fissato, per il mese di giugno 1990, a 334,38 ECU per tonnellata di olio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17. (2) GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1474/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2),

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno::1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1179/90 (5),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 (7), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87 (9), in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1989/1990 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1228/89 (10) e (CEE) n. 1229/89 (11) del Consiglio;

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (*) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (*) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (*) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1. (*) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (*) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10. (*) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6. (*) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 20. (*) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 22.

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio (12);

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2625/89 della Commissione (13);

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/84 (15), l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere

⁽¹²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 254 del 31. 8. 1989, pag. 9. (14) GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16. (15) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio (1);

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ecu, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 431/89 (3), ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo o diminuito del 7,5 % sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/ 72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

- a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:
 - il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune
 - il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;
- b) per gli altri Stati membri la differenza tra:
 - il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)

- il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati

importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si scosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese succes-

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ecu e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per la colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che, alla luce delle attuali circostanze nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 prevede la possibilità di ridurre la durata di validità del titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione qualora la situazione del mercato giustifichi tale misura; che ai fini di una corretta gestione del mercato dei prodotti in questione è opportuno ridurre la durata di validità del titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per la colza e il ravizzone.
- Per i prodotti esportati a destinazione della Repubblica democratica tedesca non é fissata alcuna restituzione.
- Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.
- Il titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del primo mese successivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

^(*) GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8. (*) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41. (*) GU n. L 50 del 22. 2. 1989, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

(Importi per 100 kg) 2° term. 3° term. 4º term. 5° term. Corrente 1° term. 6 7(1) 10 1. Restituzioni nominali (ECU): 20,830 19,464 - Spagna - Portogallo 24,300 22,274 - altri Stati membri 23,000 20,974 2. Restituzioni finali: Semi raccolti ed esportati da: - RF di Germania (DM) 54,64 49,44 - Paesi Bassi (Fl) 60,67 55,33 - UEBL (FB/Flux) 1 110,60 1 012,77 164,68 - Francia (FF) 174,45 - Danimarca (Dkr) 205,39 187,30 - Irlanda (£ Irl) 19,416 18,329 - Regno Unito (£) 14,116 15,537 - Italia (Lit) 38 227 36-740 - Grecia (Dra) 3 762,92 4 296,77 - Spagna (Pta) 3 281,24 3 071,96 4 734,13 4 608,54 - Portogallo (Esc)

⁽¹) Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1475/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1179/90 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1989/1990 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1228/89 (7) e (CEE) n. 1229/89 (8) del Consiglio;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1990/1991 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1317/90 (9) e (CEE) n. 1318/90 (10) del Consiglio;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1228/89 e (CEE) n. 1317/90 hanno fissato un prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero », rispettivamente per la campagna 1989/1990 e per la campagna 1990/1991;

considerando che per le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991 il Consiglio non ha modificato la qualità tipo dei semi di girasole; che i coefficienti di equivalenza da applicare ai prezzi dei semi di girasole provenienti dai paesi terzi sono stati fissati dal regolamento n. 225/67/CEE della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2869/87 (12);

considerando che il prezzo indicativo dal Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (13);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei semi di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2625/89 della Commissione (14);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di girasole derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2957/89 della Commissione (15);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è stata ancora fissata; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato calcolato provviso riamente sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 (17), tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il

^(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (*) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (*) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1. (*) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (*) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10. (*) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 20. (*) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 22. (*) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 9. (*) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 11.

⁽¹¹⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67. (12) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 16. (13) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102. (14) GU n. L 254 del 31. 8. 1989, pag. 9. (15) GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 91. (16) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67. (17) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE devono essere esclusi le offerte ed i corsi che non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei trenta giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì escluse le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti «c» e «f» devono essere aumentati dello 0,2 %; che le offerte ed i corsi espressi «fas» e «fob» o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi « cif » per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto « cif » Rotterdam ; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte ed i corsi espressi « cif » Rotterdam, devono essere aumentati di 0,242 ECU;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plusvalore risultante dalla presentazione; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e panelli; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei panelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i panelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo preso in considerazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere adattato anche di un importo uguale, al massimo, al divario determinato al suddetto articolo, quando tale divario rischia di avere un'incidenza sul normale smercio dei semi raccolti nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione per i semi oleosi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1321/90 (2), ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, o nell'impresa di produzione di alimenti per animali, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo; che, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 534/90 (4), l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detraendo dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83;

considerando che a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine degli stessi semi valido per un carico da realizzarsi durante il mese in cui i semi sono identificati nell'oleificio; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/ CEE; che, nel caso in cui non è possibile prendere in

^(*) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44. (*) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 15. (*) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (*) GU n. L 55 del 2. 3. 1990, pag. 8.

considerazione alcuna offerta o alcun corso, devono applicarsi i metodi di calcolo previsti dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83; che il divario suddetto può essere ritoccato in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2681/83 tenendo conto dei prezzi dei principali semi concorrenti;

considerando che l'integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti o trasformati in Spagna e in Portogallo è adeguata in conformità del regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio (1); che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tale integrazione per i semi raccolti in questi due Stati membri, è introdotta all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna (2), modificato del regolamento (CEE) n. 387/90 (3), prevede la concessione, a determinate condizioni, di un aiuto compensativo; che occorrefissare tale aiuto per i semi di girasole raccolti in Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio (4) prevede la concessione di un'integrazione speciale per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo; che occorre stabilire l'importo di tale integrazione:

considerando che l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83 prevede la pubblicazione dell'importo dell'integrazione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo ecu ottenuto in base al calcolo di cui sopra, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 431/89 (6), ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo diminuito della percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 1 di detto regolamento, o sull'aiuto per l'integrazione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

- a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:
 - il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune
 - il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;
- b) per gli altri Stati membri, la differenza tra:
 - il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso

Stato membro interessato rispetto alla moneta di

centrale della moneta di ciascuno degli Stati

- il tasso di cambio in contanti della moneta dello ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

membri di cui alla lettera a)

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese succes-

considerando che l'aiuto deve essere fissato ogni volta che la situazione del mercato lo esige, e in modo da assicurarne l'applicazione almeno una volta alla settimana; che tuttavia l'aiuto può essere modificato in ogni momento qualora ciò si riveli necessario;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che, in virtù dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83, l'importo dell'integrazione in ecu e l'importo dell'integrazione finale in ciascuna delle monete nazionali devono essere fissati conformemente all'allegato al precedente regolamento; che, in virtù dello stesso articolo, devono essere pubblicati anche i tassi di cambio in contanti o a termine dell'ecu in monete nazionali determinati in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1813/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.
- L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
- L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.
- Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per la colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza del 1º giugno 1990, per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

^(*) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55. (2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47. (3) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8. (4) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18. (5) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41. (6) GU n. L 50 del 22. 2. 1989, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli «doppio zero»

(Importi per 100 kg) Corrente 1° term. 2° term. 3° term. 4° term. 5° term. 7(1) 9 (1) 10 (¹) 6 8 (1) 11 (1) 1. Aiuti nominali (ECU) 1,170 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 - Spagna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - Portogallo 20,000 - altri Stati membri 20,000 20,000 20,000 28,049 20,000 2. Aiuti finali a) Semi raccolti e trasformati in: - R. f. di Germania (DM) 66,46 46,82 46,82 46,84 46,84 47,03 52,78 - Paesi Bassi (Fl) 73,99 52,76 52,76 52,78 53,01 965,74 965,74 965,74 965,74 965,74 — UEBL (FB/Flux) 1 354,40 - Francia (FF) 214,13 157,04 157,04 157,04 157,04 157,04 - Danimarca (Dkr) 250,48 178,60 178,60 178,60 178,60 178,60 - Irlanda (£ Irl) 23,833 17,478 17,478 17,478 17,478 17,469 - Regno Unito (£) 18,326 14,731 14,695 14,645 14,645 14,493 47 084 35 033 35 033 35 033 35 033 34 990 - Italia (Lit) 4 936,97 4 070,53 4 018,93 3 963,04 3 963,04 3 818,54 - Grecia (Dra) b) Semi raccolti in Spagna e trasformati: 178,89 267,57 267,57 267,57 267,57 267,57 - in Spagna (Pta) - in un altro Stato membro (Pta) 4 023,45 2 928,51 2 924,27 2 915,26 2 915,26 2 891,10 c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati: - in Portogallo (Esc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 427,70

4 412,46

4 392,36

4 392,36

4 333,68

5 801,27

- in un altro Stato membro (Esc)

⁽¹) Fatta salva la riduzione risultante dal-regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° term.	2º term.	3° term.	4° term.	5° term.
	6	7 (¹)	8 (¹)	9 (1)	10 (1)	11 (')
1. Aiuti nominali (ECU)			·		-	,
— Spagna	3,670	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	30,549	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
2. Aiuti fiñali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:		. *				
— R. f. di Germania (DM)	72,36	52,68	52,68	52,70	52,70	52,88
— Paesi Bassi (Fl)	80,58	59,35	59,35	59,37	59,37	59,60
— UEBL (FB/Flux)	1 475,12	1 086,46	1 086,46	1 086,46	1 086,46	1 086,46
— Francia (FF)	233,38	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67
— Danimarca (Dkr)	272,80	200,93	200,93	200,93	200,93	200,93
— Irlanda (£ Ir l)	25,975	19,663	19,663	19,663	19,663	19,653
- Regno Unito (£)	20,087	16,680	16,644	16,594	16,594	16,441
— Italia (Lit)	51 334	39 413	39 413	39 413	39 413	39 369
— Grecia (Dra)	5 416,91	4 613,88	4 562,29	4 506,40	4 506,40	4 361,90
b) Semi raccolti in Spagna e trasfor- mati:						
— in Spagna (Pta)	561,13	649,81	649,81	649,81	649,81	649,81
— in un altro Stato membro (Pta)	4 405,69	3 310,75	3 306,51	3 297,50	3 297,50	3 273,34
c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor- mati:				·		
— in Portogallo (Esc)	499,40	517,26	517,26	517,26	517,26	517,26
— in un altro Stato membro (Esc)	6 300,68	4 944,96	4 929,72	4 909,61	4 909,61	4 850,94

⁽¹⁾ Fatta-salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8 (¹)	3° term. 9 (¹)	4° term. 10 (¹)
. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	6,890	6,890	8,600	8,600	8,600
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	37,106	36,906	27,000	27,000	26,916
. Aiuti finali				•	
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
- R. f. di Germania (DM)	87,86	87,39	63,21	63,23	63,04
- Paesi Bassi (Fl)	97,88	97,35	71,22	71,25	71,03
— UEBL (FB/Flux)	1 791,73	1 782,08	1 303,75	1 303,75	1 299,69
— Francia (FF)	283,71	282,14	212,00	212,00	211,34
— Danimarca (Dkr)	331,36	329,57	241,11	241,11	240,36
— Irlanda (£ Irl)	31,576	31,401	23,595	23,595	23,522
— Regno Unito (£)	24,589	24,423 :	20,019	19,961	19,891
Italia (Lit)	62 432	62 082	47 295	47 295	47 148
— Grecia (Dra)	6 639,04	6 568,13	5 491,44	5 427,22	5 407,16
b) Semi raccolti in Spagna e trasfor- mati:				:::	
— in Spagna (Pta)	1 053,45	1 053,45	1 314,91	1 314,91	1 314,91
— in un altro Stato membro (Pta)	4 716,64	4 687,18	3 486,85	3 476,29	3 463,86
c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor- mati:			-		-
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	8 225,02	8 182,71	6 455,00	6 431,68	6 413,74
— in un altro Stato membro (Esc)	8 045,25	8 003,87	6 313,91	6 291,10	6 273,55
. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 692,48	4 663,02	3 460,64	3-450,08	3 436,83
. Aiuti speciali :-					
— in Portogallo (Esc)	8 045,25	8 003,87	6 313,91	6 291,10	6 273,55

⁽¹⁾ Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 6	1° term.	2° term.	3° term.	4° term. 10	5° term. 11	
DM ·	2,053510	2,049520	2,045770	2,042220	2,042220	2,033130	
Fl	2,309960	2,305570	2,301420	2,297290	2,297290	2,286400	
FB/Flux	42,282400	42,265400	42,245100	42,218900	42,218900	42,113100	
FF	6,910010	6,906230	6,902570	6,899370	6,899370	6,888930	
Dkr	7,817830	7,819000	7,820770	7,820260	7,820260	7,818840	
£Irl	0,765837	0,765922	0,766544	0,766910	0,766910	0,770115	
£	0,724759	··· 0,727 <i>5</i> 0 <i>5</i>	0,730244	0,732860	0,732860	0,740032	
Lit	1 507,84	1 509,85	1 511,39	1 512,86	1 512,86	1 517,45	
Dra	201,70000	204,75300	207,43100	210,33200	210,33200	217,46600	
Esc	180,64500	181,43400	182,30000	183,29200	183,29200	186,12400	
Pta	127,96300	128,38000	128,79900	129,21600	129,21600	130,37400	

^(?) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1476/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3870/88 (4), in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1190/90 (6);

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 dal regolamento (CEE) n. 1189/90 del Consiglio (7); che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1191/90 del Consiglio (8);

(*) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16. (3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 21. (5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1. (6) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990. (7) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990. (8) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990.

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è ancora stato fisato; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato provvisoriamente calcolato in base alla riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo fissati dal Consiglio sono ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 e seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per la stessa campagna (9);

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti nel caso delle fave e favette destinate all'alimentazione animale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 (11), il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio (12), consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

^(°) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102. (°) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36. (°) GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9. (°) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (²);
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei panelli di soia in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1938/89 della Commissione (3); che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risul-

tante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2656/89 della Commissione (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.
- 2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci sarà confermato o sostituito con effetto il 1º giugno 1990, per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

^(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 71.

ALLEGATO. I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata:

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 (¹).	2° term. 8 (¹)	3° term. 9 (¹)	4º term. 10 (¹)	5° term. 11 (¹)	6° term. 12 (¹)
						()	(-)
Piselli utilizzati:		-		-		-	
— in Spagna	6,896	5,582	5,582	5,740	5,898	6,056	6,214
- in Portogallo	6,928	5,614	5,614	5,772	5,930	6,088	6,246
— in un altro Stato membro	7,164	5,850	5,850	6,008	6,166	6,324	6,482
Fave e favette utilizzate:			<u>.</u>				
— in Spagna	7,164	5,850	5,850	6,008	6,166	6,324	6,482
— in Portogallo	6,928	5,614	5,614	5,772	5,930	6,088	6,246
— in un altro Stato membro	7,164	5,850	5,850	6,008	6,166	6,324	6,482

Prodotti destinati all'alimentazione animale:

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 (¹)	2° term. 8 (¹)	3° term. 9 (¹)	4° term. 10 (¹)	5° term. 11 (¹)	6° term. 12 (¹)
A. Piselli utilizzati:					500		
— in Spagna	12,236	10,940	10,940	11,097	11,255	10,896	11,053 : =
— in Portogallo	12,299	11,003	11,003	11,161	11,318	10,964	11,122
— in un altro Stato membro	12,299	11,003	11,003	11,161	11,318	10,964	11,122
B. Fave, favette utilizzate:	5 ma	ha se					
— in Spagna	12,236	10,940	10,940	11,097	11,255	10,896	11,053
— in Portogallo	12,299	11,003	11,003	11,161	11,318	10,964	11,122
— in un altro Stato membro	12,299	11,003	11,003	11,161	11,318	10,964	11,122
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati:					٠		
— in Spagna	14,212	14,170	14,170	14,170	14,170	13,481	13,481
— in Portogallo	14,296	14,254	14,254	14,254	14,254	13,572	13,572
- in un altro Stato membro	14,296	14,254	14,254	14,254	14,254	13,572	13,572
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati:			-				
— in Spagna	14,202	14,160:	14,160	14,160	14,160	13,471	13,471
- in Portogallo	14,286	14,244	14,244	14,244	14,244	13,562	13,562
- in un altro Stato membro	14,286	14,244	14,244	14,244	14,244	13,562	13,562
- in un altro Stato membro	14,286	14,244	14,244	14,244	14,244	13,562	13,562

ALLEGATO II

Importo finale dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente	1° term.	2º term.	3° term.	4º term.	5° term.	6º term.
	6	7 (¹)	8 (1)	9 (1)	10 (1)	11 (¹)	12 (¹)
Prodotti raccolti in:	,						
— UEBL (FB/Flux)	345,93	282,48	282,48	290,11	297,74	30 <i>5,</i> 37 ₌	313,00
— Danimarca (Dkr)	63,98	52,24	52,24	53,65	55,06	56,47	57,88
- R.f. di Germania (DM)	16,91	13,70	13,70	14,07	14,44	14,81	15,18
— Grecia (Dra)	814,90	1 225,22	1 225,22	1 259,58	1 293,94	1 328,30	1 362,67
— Spagna (Pta)	1 104,78	897,96	897,96	922,22	946,47	970,72	994,97
- Francia (FF)	55,15	45,93	45,93	47,17	48,41	49,65	50,90
- Irlanda (£ Irl)	6,138	5,112	5,112	5,250	5,388	5,527	5,665
— Italia (Lit)	12 243	10 247	10 247	10 524	10 801	11 078	11 354
— Paesi Bassi (Fl)	18,90	15,43	15,43	15,85	16,26	16,68	17,10
— Portogallo (Esc)	1 431,09	1 210,38	1 210,38	1 243,07	1 275,76	1 308,45	1 341,14
- Regno-Unito (£)	3,345	4,384	4,384	4,507	4,630	4,753	4,877

Importi da dedurre in caso di:

- piselli utilizzati in Spagna (Pta): 41,33,
- piselli fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc): 47,14.

ALLEGATO III

Importo parziale dell'aiuto

Piselli destinati all'alimentazione animale:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 (¹)	2º term. 8 (¹)	3° term. 9 (¹)	4° term. 10 (¹)	5° term. 11 (¹)	6° term. 12 (¹)
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	593,88	531,30	531,30	538,93	546,51	529,42	537,05
— Danimarca (Dkr)	109,83	98,26	98,26	99,67	101,07	97,91	99,32
- R.f. di Germania (DM)	29,04	25,76	25,76	26,13	26,50	25,67	26,04
- Grecia (Dra)	1 949,72	2.357,47	2 357,47	2 391,84	2 425,98	2 347,84	2.382,20
- Spagna (Pta)	1896,67	1 688,94	1 688,94	1 713,19	1 737,29	1 682,95	1 707,20
- Francia (FF)	94,68	86,39	86,39 -	87,63	88,87	86,09	87,33
— Irlanda (£ Irl)	10,537	9,616	9,616	9,754	9,891	9,581	9,720
- Italia (Lit)	21 019	19 274	19.274	19 550	19 825	19 205	19 482
- Paesi Bassi (Fl)	32,44	29,02	29,02	29,44	29,86	28,92	29,34
- Portogallo (Esc)	- 2 456,86	2 276,54	2 276,54	2 309,23	2 341,72	2 268,47	2 301,16
— Regno Unito (£)	7,414	8,448	8,448	8,571	8,693	8,413	8,536
Importi da dedurre in caso utilizzazione in:			-		-		-
- Spagna (Pta)	9,72	9,67	9,67	9,82	9,67	10,44	10,59
- Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti:	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT ·	NL	PT	UK
			-		-			-			
Prodotti raccolti in:								-			
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03
- R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,43
- Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,91
- Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78
- Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,866
— Italia (Lit)	0	0.	0	2041	0	-0	0	0	0.	0	1 728
- Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
- Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,96
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,946	0,000	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,801

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto

Fave e favette destinate all'alimentazione animale:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 (¹)	2° term. 8 (¹)	3° term 9 (¹)	4° term. 10 (¹)	5° term. 11 (¹)	6° term. 12 (¹)
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	593,88	531,30	531,30	538,93	546,51	529,42	537,05
- Danimarca (Dkr)	109,83	98,26	98,26	99,67	101,07	97,91	99,32
- R.f. di Germania (DM)	29,04	25,76	25,76	26,13	26,50	25,67	26,04
- Grecia (Dra)	1 949,72	2 357,47	2 357,47	2 391,84	2 425,98	2 347,84	2 382,20
- Spagna (Pta)	1 896,67	1 688,94	1 688,94	1 713,19	1 737,29	1 682,95	1 707,20
- Francia (FF)	94,68	86,39	86,39	87,63	88,87	86,09	87,33.
— Irlanda (£ Irl)	10,537	9,616	9,616	9,754	9,891	9,581	9,720
— Italia (Lit)	21 019	19 274	19 274	19 550	19 825	-19 205	19 482
- Paesi Bassi (Fl)	32,44	29,02	29,02	29,44	29,86	28,92	29,34
— Portogallo (Esc)	2 456,86	2 276,54	2 276,54	2 309,23	2 341,72	2 268,47	2 301,16
— Regno Unito (£)	7,414	8,448	8,448	8,571	8,693	8,413	8,536
			332	***			
Importi da dedurre in caso utiliz- zazione in:			***				
— Spagna (Pta)	9,72	9,67	9,67	9,82	9,67	10,44	10,59
- Portogallo (Esc)	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti:	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in:	***		*								v ==
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03
- R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,43
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	::0,00	0,00	155,91
- Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,86
— Italia (Lit)	0	0	0	2041	0	0	0	0	0.	0	1 728
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
- Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,96
Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,946	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,80

ALLEGATO VII

Importo parziale dell'aiuto

Lupini dolci destinati all'alimentazionale animale:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 (¹)	2° term. 8 (¹)	3° term. 9 (¹)	4° term. 10 (¹)	5° term. 11 (¹)	6° term. 12 (¹)
						,	
Prodotti raccolti in:		}		į			
— UEBL (FB/Flux)	689,83	687,80	687,80	687,80	687,80	654,87	654,87
— Danimarca (Dkr)	127,57	127,20	127,20	127,20	127,20 =	121,11	121,11
- R.f. di Germania (DM)	33,73	33,35	33,35	33,35	33,35	31,75	31,75
— Grecia (Dra)	2 345,57	3 063,24 -	3 063,24	3.063,24	3 063,24	2 913,39	2 913,39
- Spagna (Pta)	2 203,09	2 186,43	2 186,43	2 186,43	2 186,43	2 081,74	2 081,74
— Francia (FF)	109,97	111,84	111,84	111,84 -	111,84	106,49	106,49
— Irlanda (£ Irl)	12,240	12,448	12,448	12,448	12,448	11,852	11,852
— Italia (Lit)	24-415	24-951 -	24 951	24 951	. 24 951 .	23 756	23 756
- Paesi Bassi (Fl)	37,68	37,57	37,57	37,57	37,57	35,77	35,77
- Portogallo (Esc)	2 853,79	2 947,11	2 947,11	2 947,11	2 947,11	2 806,00	2 806,00
— Regno Unito (£)	8,857	10,979	10,979 -	10,979	10,979	10,442	10,442
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in:							
- Spagna (Pta)	12,95	12,89	12,89	12,89	12,89	13,97	13,97
- Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti:	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	III IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in:											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57
- R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,39
- Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,744	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630
— Italia (Lit)	0	-0	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 257
- Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
- Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88
- Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,688	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,583

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT.	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,1679	7,79845	2,04446	201,374	128,619	6,85684	0,763159	1 529,70	2,30358	180,683	0,722763

⁽¹) Fatta salva la riduzione determinata dal regime dei quantitativi massimi garantiti e dai prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1477/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che questa percentuale così come il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1192/90 del Consiglio (3) per la campagna di commercializzazione 1990/1991;

considerando che il prezzo d'obiettivo fissato dal Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 e seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per la stessa campagna (*);

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89 (6), il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion

fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese succes-

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2293/

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

⁽¹) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (²) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1. (²) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990.

^(*) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102. (*) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1. (*) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.

^(*) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10. (*) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 30.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (²),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto fattore di correzione;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 1 dell'atto di adesione è necessario il ravvicinamento del prezzo spagnolo al prezzo comune in base al metodo previsto dall'articolo 70 dell'atto di adesione stesso;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2 e dell'articolo 306, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno adeguare l'aiuto valido per questi

due Stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1º giugno 1990 per i foraggi essiccati:

(ECU/t)

		sidratati mediante rtificiale e al calo oncentrati di prote		Fora	ggi altrimenti essi	ccati :
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri		Portogallo	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto	85,460	93,129	94,080	-	60,189	61,140

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di:

(ECU/t)

					1	· · · · · ·
luglio 1990	87,393	95,084	96,013		62,144	63,073
agosto 1990	87,393	95,084	96,013		62,144	63,073
settembre 1990	85,945	93,619	94,565		60,679	61,625
ottobre 1990	86,803	94,487	95,423		61,547	62,483
novembre 1990	85,986 ⁻	93,661	94,606		60,721	61,666
dicembre 1990	85,986	93,661	94,606	****	60,721	61,666
gennaio 1991	83,521	91,168	92,141	MEN	58,228	59,201
febbraio 1991 (¹)	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
marzo 1991 (¹)	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
•					}	

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 6, punto B del regolamento (CEE) n. 1528/78.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1478/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2286/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo (3),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85, se il prezzo d'obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale, viene concessa un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi per i semi di soia raccolti nella Comunità;

considerando che, il prezzo d'obiettivo per i semi di soia è stato fissato per la campagna di commercializzazione 1989/1990 dal regolamento (CEE) n. 1232/89 del Consiglio (*) e per la campagna di commercializzazione 1990/ 1991 del regolamento (CEE) n. 1319/90 del Consiglio (5); che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2 dell'atto di adesione, l'aiuto per i semi di soia raccolti in Spagna e in Portogallo è introdotto secondo le norme stabilite dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di questi articoli all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2286/88, i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo beneficiano di un aiuto speciale pari alla differenza tra il prezzo d'obiettivo di detti semi in Portogallo ed il prezzo dei semi di soia importati;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1231/89 (7), il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli,

prescindendo dalle offerte e dalle quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della reale tendenza del mercato; che si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché delle quotazioni nelle borse importanti per il commercio internazionale; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno dell'identificazione; che l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detraendo dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia (8), modificato dal regolamento n. 150/90 (9);

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2537/89, il prezzo del mercato mondiale è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni più favorevoli concernenti forniture da effettuare entro i trenta giorni successivi alla data della loro constatazione;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non soddisfino alle condizioni indicate qui di seguito, si deve procedere agli adeguamenti necessari, in particolare a quelli previsti dall'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2537/89;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di soia derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3303/89 (10) della Commissione;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è stata ancora fissata; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, occorre prendere in considerazione per il suo calcolo:

^(*) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15. (*) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11. (*) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 2. (*) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 26.

^(*) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 13. (*) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 24.

^(*) GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8. (*) GU n. L 18 del 23. 1. 1990, pag. 10. (10) GU n. L 320 dell'1. 11. 1989, pag. 60.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (²);
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;
- che l'integrazione nel corso della campagna di commercializzazione è fissata ogniqualvolta la situazione del mercato lo renda necessario e in modo da renderla applicabile almeno due volte al mese, una delle quali a decorrere dal primo giorno del mese;

considerando che all'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per semi di soia deve essere fissata conformemente al presente regolamento. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, nonché l'importo dell'aiuto speciale contemplato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2286/88 per il Portogallo sono fissati nell'allegato.
- 2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per i semi di soia sarà confermato o sostituito con effetto il 1º giugno 1990, per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in:				
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro		
Semi trasformati in : corrente					
- Spagna	0,000	28,354	28,354		
- Portogallo	20,427	28,354 (*)	28,354		
— altro Stato membro	20,427	28,354	28,354		
Semi trasformati in: 1º termine					
— Spagna	0,000	28,413	28,413		
— Portogallo	20,486	28,413 (*)	28,413		
— altro Stato membro	20,486	28,413	28,413		
Semi trasformati in : 2º termine					
- Spagna	0,000	28,178	28,178		
- Portogallo	20,251	28,178 (*)	28,178		
— altro Stato membro	20,251	28,178	28,178		
Semi trasformati in: 3° termine (¹)					
Spagna	0,000	28,013	28,013		
- Portogallo	20,086	28,013 (*)	28,013		
- altro Stato membro	20,086	28,013	28,013		
Semi trasformati in: 4° termine (¹)					
- Spagna	0,000	27,497	27,497		
Portogallo	19,570	27,497 (*)	27,497		
— altro Stato membro	19,570	27,497 -	27,497		
Semi trasformati in: 5° termine (¹)					
— Spagna	0,000	27,497	27,497		
- Portogallo	19,570	27,497 (*)	27,497		
— altro Stato membro	19,570	27,497	27,497		

^(*) Aiuto speciale.

^(*) Fatta salva l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1479/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/88 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 un'integrazione dev'essere concessa al cotone non sgranato raccolto nella Comunità quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato;

considérando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1241/89 del Consiglio (4) per la campagna 1989/1990 e dal regolamento (CEE) n. 1355/90 del Consiglio (5) per la campagna 1990/1991;

considerando che il prezzo d'obiettivo fissato dal Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (6);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 24,005 ecu per 100 kg;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento probabile in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgranatura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi ultimi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato, e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2733/89 (8), somma da cui sono state detratte le spese di sgranatura;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità d'acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni indicate più sopra occorre procedere ai necessari adattamenti;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario, oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che, per consentire il corretto funzionamento del regime d'integrazioni, occorre prendere in considerazione, nel quadro del calcolo di queste ultime :

^(*) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49. (*) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (*) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7. (*) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 1. (*) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 20. (*) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

^(*) GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23. (*) GU n. L 263 del 9. 9. 1989, pag. 15.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (²),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'integrazione deve essere fissata una volta al mese in modo da garantire la sua messa in applicazione fin dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione; che essa può essere modificata nel frattempo;

considerando che, dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per il cotone deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 43,453 ecu/100 kg.
- 2. Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° giugno 1990 per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

⁽¹) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (²) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1480/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/88 (*), ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati (5), modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90 (6);

considerando che il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86 (8), e il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1048/89 (10), autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;

considerando che l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, punto d), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3035/80, conduce ad accordare a certi prodotti lattieri, messi in opera sotto forma di polvere, un livello di restituzione non conforme agli obiettivi dell'articolo 4, paragrafo 2 di tale regolamento; che è opportuno prevedere un tasso di restituzione specifico per tali prodotti, affinché la restituzione così ottenuta equivalga a quella applicabili ai prodotti analoghi messi in opera sotto forma liquida;

⁽¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (²) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1. (³) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. (*) GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 6.

GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

^(°) GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12. (°) GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12. (°) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (°) GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 24.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE)

- n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.
- 2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)

		(ECU/100 Rg)
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	:
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	50,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nei codici NC 0403 10 59, 0403 90 79, 1806 20 90, 1806 90 90, 1901 90 90 e 2106 90 99, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	53,87
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	100,00
ex 0405 00 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 442/84, n. 2409/86 della Commissione (¹), (CEE) n. 570/88, (CEE) n. 262/79 della Commissione (²) e (CEE) n. 1932/81 della Commissione (³)	
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 99 aventi tenore, in peso, di materie grasse del	179.00
	latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	178,00 170,00

⁽¹) GU n. L 203 del 31. 7. 1986, pag. 29. (²) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1. (³) GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1481/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/88 (6), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

- b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore del cereali e del riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/89 (8), è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 28/90 della Commissione (9) stabilisce nuovi criteri per la classificazione dei prodotti di cui al codice NC 3505 10 50; che è pertanto necessario adottare una serie di disposizioni per garantire che dall'importo delle restituzioni all'esportazione venga detratto l'importo della restituzione alla produzione qualora il prodotto in questione abbia beneficiato in precedenza di una restituzione alla produzione in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86 prima dell'applicazione dei nuovi criteri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (11), e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 354/90 (13), hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

^(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (*) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (*) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. (*) GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 6.

^(°) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6. (°) GU n. L 268 del 15. 9. 1989, pag. 20. (°) GU n. L 3 del 6. 1. 1990, pag. 9. (°) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. (°) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12. (°) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (°) GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 34.

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione (CEE) n. 482/87 del Consiglio (¹), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che, per garantire un trattamento equo tra i prodotti a base di granturco esportabili sotto forma di « pellets » del codice NC 1904 10 e gli altri prodotti a base di granturco, è necessario differenziare le restituzioni per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1.— Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.
- 2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione

di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1009/86 non è stato né sarà richiesto.

- 3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:
- a) valido il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto tasso non sia fissato in anticipo, oppure
- b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento si applicano altresì agli amidi aventi tenore di acetile in peso della sostanza secca pari allo 0,25 % o più ma inferiore allo 0,5 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in-ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg	(EC	U/100	kg
-------------	-----	-------	----

Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
Frumento (grano) duro :	
— all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 00 e	
1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	9,940
— in tutti gli altri casi	13,253
Frumento (grano) tenero e frumento segalato:	
 all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America 	5,554
— in tutti gli altri casi	7,405
Segala	8,391
Orzo	8,341
Avena	7,915
Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):	
— per l'esportazione di « pellets » aventi un tenore di grassi superiore all'1,5 %, sotto forma di prodotti del codice	
	5,513
— in tutti gli altri casi	9,729
Riso semigreggio a grani tondi	23,408
• • •	17,586
* **	17,586
	32,190
•	33,301 33,301
	15,607
•	6,375
 all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America 	6,504
— in tutti gli altri casi	8,672
Farina di segala	18,566
Semole e semolini di frumento (grano) duro:	
 all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America 	15,407
— in tutti gli altri casi	20,542
Semole e semolini di frumento (grano) tenero:	
— all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	6,504
	8,672
	— all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi Frumento (grano) tenero e frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi Segala Orzo Avena Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina): — per l'esportazione di * pellets * aventi un tenore di grassi superiore all'1,5 %, sotto forma di prodotti del codice NC 1904 10 — in tutti gli altri casi Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani lunghi Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi Rotture di riso Sorgo Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi Farina di segala Semole e semolini di frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi Semole e semolini di frumento (grano) tenero: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi Semole e semolini di frumento (grano) tenero: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 00 e

REGOLAMENTO (CEE) N. 1482/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci-non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/88 (4), ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente; che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso

della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 (6), prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui ai codici NC ex-1702 60 90 e ex 1702 90 90 aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si detragga quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ognirischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (8), e il regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 471/87 (10), hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

⁽¹) GU n. L 177 dell¹1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (³) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 6.

^(*) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9. (*) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65. (*) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. (*) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12. (*) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42. (*) GU n. L 44 del 17. 2. 1987 202. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 10.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Fatto salvo, il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
- 2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

- 3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:
- a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accetazione delle dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80, nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg :	
Zucchero bianco:	29,30
Zucchero greggio:	26,95
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	$29,30 \times \frac{S(1)}{100}$ oppure
Se tali sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione: Melassi: Isoglucosio (²):	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione ————————————————————————————————————

^{(1) •} S • è rappresentato, per 100 kg di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.
- (2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.
- (3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1483/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 (5);

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (7),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽i) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

^(*) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67. (*) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (I)	Ammonton della motivacia
Coulce prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000		_
0712 90 19 000		_
1001 10 10 000		_
1001 10 90 000	01	0
1001 90 91 000	_ -	_
1001 90 99 000	04	30,00
	05	30,00
	06° 02	22,00 20,00
1002 00 00 000	03	30,00
1002 00 00 000	05	30,00
	02	20,00
1003 00 10 000	_	
1003 00 90 000	04	30,00
	02	20,00
1004 00 10 000		_
1004 00 90 000	_	_
1005 10 90 000	-	
1005 90 00 000	03	70,00
40070000000	02	0
1007 00 90 000		
1008 20 00 000	_	_
1101 00 00 110	01 :	80,00
1101 00 00 120	01.	80,00
1101 00 00 130-	01	73,00
1101 00 00 150	01	70,00
1101 00 00 170	01.	68,00
1101 00 00 180	0 1 °	64,00
1101 00 00 190	_	_
1101 00 00 900		_
1102 10 00 100:	01	80,00
1102 10 00 200	01	80,00
1102 10 00 300	01.	80,00
1102 10 00 500	. 01	80,00
1102 10 00 900	_	_
1103 11 10 100	01.	171,00
1103 11 10 200	01	161,00
1103 11 10 500	01	144,00
1103 11 10 900	01	136,00
1103 11 90 100	01	80,00
1103 11 90 900	_	

- (1) Per le destinazioni seguenti:
 - 01 tutti i paesi terzi,
 - 02 altri paesi terzi,
 - 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
 - 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
 - 05 la zona II b),
 - 06 Tunisia.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1484/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che adegua i prezzi di riferimento ed i prezzi d'offerta comunitari nel settore degli ortofrutticoli a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell"11 luglio 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore del prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per la stessa campagna (3), ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli, a cui si applica il coefficiente di 1,001712 a decorrere dal 14 maggio 1990, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90, occorre precisare la riduzione che ne deriva, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

considerando che, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento ed i prezzi d'offerta comunitari sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 234/90 (1), (CEE) n. 235/90 (1), (CEE) n. 574/90 (6), (CEE) n. 575/90 (7), (CEE) n. 576/90 (8), (CEE) n. 577/90 (9), (CEE) n. 724/90 (10), (CEE) n. 723/90 (11),

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102. (*) GU n. L 26 del 30. 1. 1990, pag. 19. (*) GU n. L 26 del 30. 1. 1990, pag. 19. (*) GU n. L 26 del 30. 1. 1990, pag. 21. (*) GU n. L 26 del 30. 1. 1990, pag. 19. (*) GU n. L 26 del 30. 1. 1990, pag. 21. (*) GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 16. (*) GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 18. (*) GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 20. (*) GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 22. (*) GU n. L 80 del 27. 3. 1990, pag. 23. (*) GU n. L 80 del 27. 3. 1990, pag. 21.

(CEE) n. 830/90 (12), (CEE) n. 829/90 (13), (CEE) n. 892/ 90 (14), (CEE) n. 918/90 (15), (CEE) n. 891/90 (16), (CEE) n. 917/90 (17), (CEE) n. 902/90 (18) e (CEE) n. 919/90 (19) per i cetrioli, le melanzane, le ciliegie, i pomodori, le albicocche, le uve da tavola e le pesche, comprese le pesche noci;

considerando che è opportuno applicare a tali prezzi il coefficiente di riduzione sopra menzionato; che questo livellamento non può tuttavia condurre ad un prezzo di riferimento inferiore a quello della campagna precedente, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (20) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1193/90 (21); che tale livellamento prende effetto alla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 1179/90 del Consiglio (22), che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento ed i prezzi d'offerta comunitari per la campagna di commercializzazione 1990 per i cetrioli, le melanzane, le zucchine, le ciliegie, i pomodori, le albicocche, le uve da tavola e le pesche, comprese le pesche noci, ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, sono riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità eurobee.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 1990.

(22) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1990, pag. 22. (13) GU n. L 86 del 31. 3. 1990, pag. 20. (14) GU n. L 92 del 7. 4. 1990, pag. 35. (15) GU n. L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 11. (15) GU n. L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 11. (16) GU n. L 92 del 7. 4. 1990, pag. 33. (17) GU n. L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 9. (18) GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 18. (19) GU n. L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 13. (20) GU n. L 118 dell'11. 5. 1990, pag. 43. (21) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43. (22) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

ALLEGATO CAMPAGNA 1990

Prodotti e periodi	Prezzo di riferimento	Prezzo d'offerta comunitario
CETRIOLI (codice NC 0707 00 11, 19)		
- maggio (dal 14 al 31)	76,12	65,86
— giugno	63,76	56,82
— luglio	48,28	48,28
— agosto	48,65	48,65
— settembre	57,62	57,62
— dal 1º ottobre al 10 novembre	81,62	80,44
MELANZANE (codice NC 0709 30 00)		
— maggio (dal 14 al 31)	82,00	81,90
— giugno	78,58	77,76
— luglio	69,85	62,41
- agosto	46,72	42,84
- settembre	50,09	49,45
— ottobre	54,13	53,94
ZUCCHINE (codice NC 0709 90 70)		
— maggio (dal 14 al 31)	63,12	63,01
— giugno	42,18	38,95
— luglio	38,56	38,56
— agosto	44,91	44,91
— settembre	49,60	49,60
CILIEGIE (codice NC 0809 20)		
— maggio (dal 21 al 31)	140,71	140,71
— giugno	125,70	125,70
— luglio	115,49	115,49
— agosto (dal 1º al 10)	88,58	88,58
POMODORI (codice NC 0702 00)		
- maggio (dal 14 al 31)	136,75	113,94
— dal 1º giugno al 10 luglio -	99,96	74,31
— dal 11 luglio al 31 agosto	41,90	41,90
— settembre	44,99	44,99
— dal 1º ottobre al 20 dicembre	46,47	46,47
ALBICOCCHE (codice NC 0809 10 00)		
— giugno (dal 1º al 10)	106,26	99,29
(dall'11 al 20) (dal 21 al 30)	93,94	82,12
uai 21 ai 30) — luglio	82,07 73,15	68,63
	73,13	<u> </u>
JVA DA TAVOLA (codice NC 0806 10 15, 19)	_	AND
- dal 21 luglio al 31 agosto	51,92	51,92
- settembre e ottobre	49,20	49,20
— novembre (dal 1º al 20)	44,87	44,87
PESCHE, COMPRESE PESCHE NOCI (codice NC)809 30 00)		
- giugno (dall'11 al 20).	82,44	82,44
(dal 21 al 30)	71,65	60,33
— luglio	71,22	58,14
— agosto	56,98	56,36
- settembre	56,23	55,13

I prezzi menzionati all'allegato sono espressi in ecu per 100 kg netti e per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1485/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che determina i prezzi di base e d'acquisto dei pomodori, delle melanzane, delle albicocche, delle uve da tavola e delle pere ridotti a seguito del riallineamento del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 luglio 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per la stessa campagna (3), ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi degli ortofrutticoli a cui si applica il coefficiente di 1,001712, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90, occorre precisare la riduzione che ne deriva, in particolare per quanto riguarda i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

considerando che per la campagna 1990/1991, i prezzi di base e d'acquisto dei pomodori, delle melanzane, delle albicocche, delle uve da tavola e delle pere sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1194/90 del Consiglio (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e d'acquisto dei pomodori, delle melanzane, delle albicocche, delle uve da tavola e delle pere fissati in ecu dal Consiglio per la campagna 1990/1991 e ridotti conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, sono quelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

^{(&#}x27;) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (') GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 46.

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

Campagna 1990/1991

POMODORI Per il periodo dall'11 giugno al 30 novembre 1990

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto		
	EUR-10	Spagna	EUR-10	Spagna	
giugno (dall'11 al 20)	28,41	15,44	10,80	5,87	
(dal 21 al 30)	25,87	14,25	10,04	5,52	
luglio	23,34	13,08	8,66	4,87	
agosto	20,93	11,95	7,77	4,46	
settembre	22,20	12,54	8,27	4,69	
ottobre	23,53	13,16	8,67	4,88	
novembre	28,28	15,38	11,32	6,11	

Questi prezzi si riferiscono a pomodori dei tipi « tondo » e « costoluto » della categoria di qualità I, calibro 57-67 mm, presentati in imballaggio.

MELANZANE Per il periodo dal 1º luglio al 31 ottobre 1990

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo	di base	Prezzo d	l'acquisto
	EUR-10	Spagna	EUR-10 :	Spagna
luglio-ottobre	17,74	9,08	7,11	3,64

Questi prezzi si riferiscono alle melanzane:

- del tipo allungato, categoria di qualità I, calibro superiore a 40 mm,
- del tipo globoso, categoria di qualità I, calibro superiore a 70 mm, presentate in imballaggio.

ALBICOCCHE Per il periodo dal 1º giugno al 31 luglio 1990

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo	di base	Prezzo d'acquisto	
	EUR-10	Spagna	EUR-10	Spagna
giugno e luglio	41,68	28,88	23,74	16,45

Questi prezzi si riferiscono alle albicocche della categoria di qualità I, calibro superiore a 30 mm, presentate in imballaggio.

PERE

Per il periodo dal 1º luglio 1990 al 30 aprile 1991

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto		
	EUR-10	Spagna	EUR-10	Spagna	
luglio	28,62	19,98	14,73	10,29	
agosto	26,72	18,76	14,34	10,04	
settembre	25,57	18,02	13,72	9,65	
ottobre	26,59	18,68	. 13,72	9,65	
novembre	26,98	18,93	14,97	9,81	
dicembre	27,35	19,16	14,34	10,04	
gennaio-aprile	27,60	19,32	14,60	10,21	

Questi prezzi si riferiscono:

- alle pere delle varietà Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Tsakonoka), Dr Jules Guyot (Limonera), categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 mm;
- alle pere della varietà Empereur Alexandre (Kaiser Alexandre Bosc), categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm.

UVE DA TAVOLA Per il periodo dal 1º agosto al 20 novembre 1990

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR-10	Spagna -	EUR-10	Spagna
agosto	36,25	36,25	23,31	23,31
settembre, ottobre e novembre (dal 1º al 20)	32,45	32,45	19,88	19,88

Questi prezzi si riferiscono alle uve da tavola delle varietà Regina dei Vigneti, Sultanine, Regina (Mennavacca bianca, Rosaki, Dattier de Beyrouth), Italia, Aledo e Ohanes (Almería), categoria di qualità I, presentate in imballaggio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa il prezzo minimo d'acquisto del limoni conferiti all'idustria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione per la campagna 1990/1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato per la campagna 1990/1991 al 120 % del prezzo medio di ritiro, calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (4); che, per quanto riguarda la Spagna, il prezzo minimo è fissato al 155 % del prezzo medio di ritiro; che per il Portogallo il prezzo minimo è fissato al 120 % del prezzo medio di ritiro applicabile in questo Stato membro per la campagna considerata;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori;

considerando che occorre precisare le disposizioni applicabili in caso di trasformazione in un altro Stato membro di un prodotto acquistato in Spagna o in Portogallo, dato che per questi due paesi sono stati fissati importi differen-

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990/1991, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato come segue :

(ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogalio	Altri Stati membri
13,69	11,21	16,31

Il prezzo minimo è fissato per la merce franco centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1990/1991, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77-è fissato come segue:

(ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogallo	Portogallo Altri- Stati membri		
6,78	4,3.:	9,4		

Articolo 3

In caso di trasformazione in un altro Stato membro di prodotti raccolti in Spagna o in Portogallo, si applicano il prezzo minimo e la compensazione finanziaria in vigore nello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti.

Articolo_4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

^{(&#}x27;) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (') GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61. (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (*) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa per la campagna 1990/1991 i prezzi d'offerta comunitari dei limoni applicabili per la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti della Spagna;

considerando che a norma dell'articolo 152 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei dieci », efficace a partire dal 1º gennaio 1990, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per i limoni provenienti dalla Spagna unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1º giugno al 31 maggio dell'anno successivo;

considerando che a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membrodella Comunità dei dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi:

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che-se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (3), ha stabilito l'elenco dei prezzi degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener contodella riduzione che ne deriva per i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991;

considerando che è opportuno applicare a tali prezzi il coefficiente di riduzione sopra menzionato; che tale livellamento prende effetto alla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 1179/90 del Consiglio (4), che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per i limoni per il periodo dal 1º giugno 1990 al 31 maggio 1991, ai seguenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3. (²) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102. (4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990/1991, i prezzi d'offerta comunitari per i limoni (codice NC 0805 30 10), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— giugno	41,80
— luglio e agosto	57,56
- settembre	56,23
— ottobre	50,48
— da novembre ad aprile	40,88
— maggio	38,66

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1488/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa, per la campagna 1990/1991, i prezzi di riferimento dei limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati i prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di limoni, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione dei limoni raccolti durante una campagna di produzione si estende dal mese di giugno al mese di maggio dell'anno successivo; che è quindi opportuno fissare i prezzi di riferimento dal 1º giugno al 31 maggio dell'anno successivo;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,
- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata, ai sensi dello stesso articolo 23, paragrafo 2, delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente:

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso o che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni-mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (3), ha stabilito l'elenco dei prezzi degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener conto della riduzione che ne deriva per i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991; che è opportuno applicare a tali prezzi il coefficiente di riduzione sopra menzionato; che questo livellamento non può tuttavia condurre ad un prezzo di riferimento inferiore a quello della campagna precedente, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/ 72; che tale livellamento prende effetto alla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 1179/90 del Consiglio (4), che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

considerando che, in applicazione dell'atto di adesione, in particolare dell'articolo 284, i prezzi portoghesi vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento a decorrere dal 1º gennaio 1991;

considerando che, in conformità dell'articolo 272, paragrafo 3 dell'atto di adesione, i corsi dei prodotti portoghesi non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento durante la prima tappa dell'adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102. (4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

presentati in imballaggio:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:	— giugno :	54,59
	— luglio e agosto:	60,82
	— settembre:	56,33
Articolo 1	— ottobre :	50,57
	— novembre ad aprile:	47,15
Per la campagna 1990/1991, i prezzi di riferimento dei limoni freschi (codice NC 0805 30 10), espressi in ecu per	— maggio :	47,73

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

100 chilogrammi netti, sono fissati come segue per i

prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro,

REGOLAMENTO (CEE) N. 1489/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che modifica i regolamenti (CEE) n. 756/70, (CEE) n. 548/86 e (CEE) n. 3719/88 relativamene alla prova dell'immissione in consumo di taluni prodotti agricoli negli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Partogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore dei cereali (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (5), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che le seguenti disposizioni prevedono che, ai fini della prova d'immissione in consumo dei prodotti negli Stati membri, siano applicate mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (6):

- articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione, del 24 aprile 1970, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e caseinati (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3463/89 (8),

- (*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (6) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (7) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28. (8) GU n. L 334 del 18. 11. 1989, pag. 26.

- articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 548/86 della Commissione, del 27 febbraio 1986, che stabilisce le modalità comuni di applicazione degli importi compensativi adesione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3107/89 (10), e
- articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1903/89 (12);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 354/90 (13), che ha abolito il certificato di sdoganamento quale prova di immissione in consumo nei paesi terzi;

considerando che occorre mantenere in essere, nell'ambito dei regolamenti sopraccitati, la funzione di questo documento come prova di immissione in consumo negli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Il seguente comma è aggiunto all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 756/70:
 - « In caso di immissione in consumo in Portogallo, la prova dell'importazione può essere altresì fornita mediante presentazione del certificato di sdoganamento redatto su un formulario conforme al modello riportato nell'allegato V, o mediante presentazione di qualsiasi altro documento, vidimato dai servizi doganali portoghesi contenente l'identificazione dei prodotti ed attestante che questi ultimi sono stati immessi in consumo in Portogallo.»

L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato V al regolamento (CEE) n. 756/70.

^(°) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 52. (°) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 15. (°) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (°) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22. (°) GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 34.

- 2. All'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 548/86, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:
 - — in conformità alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, o mediante presentazione del certificato di sdoganamento redatto su un formulario conforme al modello riportato in allegato, oppure mediante presentazione di qualsiasi altro documento, vidimato dai servizi doganali dello Stato membro interessato, contenente l'identificazione dei prodotti ed attestante che questi ultimi sono stati immessi in consumo nello Stato membro in questione. »

L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato al regolamento (CEE) n. 548/86.

- 3. All'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
 - « La prova dell'immissione in consumo è fornita, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento

(CEE) n. 3665/87, o mediante presentazione del certificato di sdoganamento redatto su un formulario conforme al modello riportato nell'allegato III, oppure mediante presentazione di qualsiasi altro documento, vidimato dai servizi doganali portoghesi, contenente l'identificazione dei prodotti e attestante che questi ultimi sono stati immessi in consumo in Portogallo. >

L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III al regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 10 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

ALLEGAT0

Esportatore (traduzione)	CERTIFIC	CERTIFICATO DI SDOGANAMENTO (traduzione)		
Destinatario (traduzione)	Specie, n. e data del documento di esportazione (traduzione)			
	Specie e data del documento di trasporto (traduzione)			
	Paese d'esportazione (traduzione)		(traduzione	lestinazione)
		I.		
Marchi, numeri, quantità e natura dei colli ; designazione delle merci (traduzione)		Massa lord (traduzione)	a (kg)	Quantità netta (¹) (traduzione)
				-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	d			
VISTO DELLA DOGANA DEL PAESE DI IMMISSIONE IN CONSUMO (traduzione) Si certifica che le merci suindicate sono state sdoganate per l'immissio (traduzione)	one in consumo.			
Osservazioni della dogana (traduzione)	Luogo (traduzione):			
	Data (traduzione):			

REGOLAMENTO (CEE) N. 1490/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commisisone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 569/90 (4), il pagamento del burro acquistato dall'organismo di intervento si effettua entro un termine che inizia il novantesimo giorno dopo la sua presa in consegna; che nell'ambito di transazioni commerciali tra privati, i pagamenti sono effettuati entro termini più brevi; che si ravvisa attualmente l'opportunità di ravvicinare tali termini e di abbreviare, di conseguenza, il termine minimo di pagamento successivamente all'acquisto da parte dell'organismo di intervento, portandolo al quarantacinquesimo giorno dopo la data di presa in

consegna; che, contemporaneamente, occorre ridurre il termine massimo di pagamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 685/69, nel paragrafo 5, i termini « novantesimo » sono sostituiti dai termini « quarantacinquesimo » e i termini « centoventesimo » sono sostituiti dai termini « sessantacinquesimo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1: GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L. 59 dell'8. 3. 1990, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1491/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

relativo all'incentivazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Portogallo

nali e pubblicitarie.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e, in particolare, l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.: 1113/89 (2),

considerando che, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1079/77, la Commissione deve comunicare al Consiglio il programma delle misure che intende prendere per utilizzare il gettito del prelievo di corresponsabilità; che, nell'ambito della quattordicesima comunicazione al Consiglio, riguardante il programma per la campagna 1990/1991 (3), la Commissione ha proposto di stanziare un milione di ecu per l'attuazione in Portogallo di misure promozionali nel settore lattierocaseario; che il regime comune si applicherà a tale Stato membro dal 1º gennaio 1991;

considerando che è opportuno dare sin d'ora al Portogallo la possibilità di provvedere nelle migliori condizioni alla realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore lattiero-caseario, all'inizio del 1991;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1000/90 della Commissione, del 20 aprile 1990, relativo alla prosecuzione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), sono state stabilite per la campagna 1990/1991 le condizioni per l'incentivazione di dette misure nella Comunità; che, per motivi identici a quelli esposti nel suddetto regolamento, è d'uopo adottare disposizioni analoghe in favore del Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivate in Portogallo talune azioni pubblicitarie e promozionali a favore del consumo umano di latte e di

Tali azioni sono eseguite entro un anno dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e comunque anteriormente al 1º ottobre 1991. In casi eccezionali, tuttavia, può essere convenuto un periodo più lungo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, per garantire la massima efficacia della misura in questione.

prodotti lattiero-caseari. A tal fine, la Commissione può indire gare. I concorrenti devono dimostrare, in partico-

lare, di aver già realizzato con successo azioni promozio-

3. Il termine per l'esecuzione di cui al paragrafo 2 non esclude che successivamente possa essere concordata una proroga, qualora l'interessato, prima della scadenza del suddetto termine, inoltri un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine originariamente previsto a causa di circostanze imprevedibili che non gli sono imputabili. Tuttavia, tale proroga non può essere superiore a sei mesi.

Articolo 2

- Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1, paragrafo 1:
- a) sono proposte da organizzazioni rappresentative del settore lattiero-caseario;
- b) sono limitate al territorio portoghese;
- c) sono eseguite, per quanto possibile, dall'organizzazione che le propone. Qualora tale organizzazione dovesse ricorrere a subappaltatori, la proposta dovrebbe contenere una domanda di deroga debitamente motivata;
- d) devono:
 - utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa,
 - tener conto delle specifiche condizioni regionali della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari,
 - avere carattere collettivo e non essere orientate in funzione di marche commerciali di società specifi-
 - promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità, senza far riferimento al paese o alla regione di fabbricazione; tale condizione, tuttavia, non osta alla menzione del nome tradizionale del prodotto che comprenda la denominazione di un luogo, una regione o un paese determinato della Comunità,
 - non sostituirsi ad azioni analoghe, ma, eventualmente, ampliarle.

⁽¹) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (²) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 5.

⁽³⁾ Sec(90) 131 def.

⁽⁴⁾ GU n. L 101 del 21. 4. 1990, pag. 22.

Non sono prese in considerazione le proposte fatte da organizzazioni le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti d'imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

- 2. Le azioni di cui all'articolo 1 sono eseguite da organismi che:
- a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie per l'esecuzione dell'azione proposta;
- b) garantiscono il buon esito dei lavori.
- 3. Il finanziamento comunitario è fissato al 100 %.
- 4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, non viene tenuto conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni.
- 5. Le spese generali dovute alle lezioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato, fino a concorrenza di 10 000 ecu.

Articolo 3 ...

- 1. Gli interessati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dalle autorità portoghesi, in appresso denominata organismo competente, proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
- 2. Le proposte devono pervenire all'organismo competente interessato anteriormente al 1º settembre 1990.

In caso d'inosservanza del termine suddetto, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.

3. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dall'organismo competente nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 4

- 1. La proposta completa deve contenere:
- a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;
- b) tutte le indicazioni relative alle azioni proposte, con motivazione e una descrizione particolareggiate, nonché l'indicazione dei termini d'esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano alla realizzazione dell'azione;
- c) una descrizione dettagliata della strategia relativa all'intero programma;
- d) il prezzo al netto delle imposte, offerto per tali azioni, espresso nella moneta nazionale dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento; occorre operare una suddivisione all'interno delle voci che rappresentano più del 20 % dell'importo complessivo;
- e) le modalità di pagamento prescelte per il contributo comunitario, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c).
- 2. Una proposta è valida soltanto:
- a) se è presentata da un interessato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a);

b) se è corredata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5

- 1. Anteriormente al 1º ottobre 1990, l'organismo competente :
- a) avvalendosi della collaborazione della Commissione e di un gruppo di esperti costituito da specialisti nel campo del marketing, della pubblicità e delle tecniche di commercializzazione del latte, esamina nella forma e nel contenuto le proposte ricevute e gli eventuali documenti complementari. Esso verifica che le proposte siano conformi al disposto dell'articolo 4 e, se necessario, chiede agli interessati di completarle;
- b) compila un elenco di tutte le persone ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta, eventualmente corredata da documenti complementari e da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme alle disposizioni dei regolamenti applicabili.
- 2. Dopo aver consultato ambienti economici interessati ed aver esaminato le proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (¹), la Commissione compila entro il 1º novembre 1990 l'elenco delle proposte che possono beneficiare di un finanziamento.
- 3. A decorrere dal 1º gennaio 1991 ed entro il 28 febbraio 1991, l'organismo competente stipula con gli interessati i contratti relativi alle azioni approvate, in almeno due esemplari firmati dall'interessato e dall'organismo competente.

A tal fine, l'organismo competente utilizza i contratti tipo che la Commissione mette a sua disposizione.

4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alla sua proposta.

Articolo 6

- 1. Il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3:
- a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o vi fa riferimento;
- b) completa, eventualmente, tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.
- 2. L'organismo competente trasmette immediatamente copia del contratto alla Commissione.
- 3. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, segnatamente mediante controlli in loco.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

- 1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella proposta:
- a) un unico acconto, pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto, ovvero
- b) quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di due mesi: il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto, ovvero
- c) un unico acconto, pari all'80 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto; tuttavia tale modalità di pagamento può essere convenuta soltanto per le azioni che saranno ultimate nel termine massimo di due mesi dalla firma del contratto.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, l'organismo competente può:

- dilazionare il pagamento della totalità o di parte di un acconto, qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste;
- anticipare, in casi eccezionali, il pagamento della totalità o di parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti notevolmente anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle spese stesse.
- 2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.
- 3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni:

- a) l'organismo competente constata che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto;
- b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è trasmessa all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute. Tuttavia, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, si può procedere al pagamento del saldo, a condizione che siano state costituite adeguate cauzioni a copertura dell'importo complessivo del contributo comunitario, maggiorato del 10 %;
- c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo designato nominativamente nel contratto ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.
- 4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono rispettate, le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

- 1. Entro quattro mesi dalla data limite fissata nel contratto per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni interessato incaricato di un'azione presenta all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati prevedibili dell'azione stessa, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattierocaseari.
- 2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1492/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che riduce i prezzi di base e d'acquisto, per la campagna 1990/1991, delle pesche, delle nettarine e dei limoni in conseguenza del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e del superamento del limite d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (2), in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 luglio 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (5), ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore ortofrutticolo cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90 prescrive di precisare la riduzione che ne deriva per i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991 e di fissare il valore di detti prezzi ed importi ridotti; che i prezzi di base e di acquisto delle pesche, delle nettarine e dei limoni per la campagna 1990/1991 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1194/90 del Consiglio (6);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1370/89 della Commissione (7) ha fissato i limiti d'intervento per la campagna 1989/1990 a 376 000 t per le pesche, 45 800 t per le nettarine e 158 300 t per i limoni;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1122/89, del Consiglio, del 27 aprile 1989, recante misure

specifiche per l'applicazione di taluni limiti d'intervento nel settore ortofrutticolo per la campagna 1989/1990 (8) prevede che, se la somma dei quantitativi di pesche, di nettarine o di limoni conferiti all'intervento in Spagna, da un lato, e nella Comunità a dieci, dall'altro, in applicazione degli articoli 15, 15 bis, 15 ter, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, durante la campagna 1989/ 1990, supera la somma dei limiti d'intervento fissati per ciascun prodotto, per tutta la campagna o parte di essa, i prezzi di base e di acquisto fissati per questo prodotto per la campagna 1990/1991 sono diminuiti dell'1 % per fascia di superamento di 22 700 t per le pesche, di 2 900 t per le nettarine e di 11 000 t per i limoni;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1370/89, il superamento del limite d'intervento fissato per i limoni per la campagna 1989/ 1990 è valutato sulla base degli interventi effettuati tra il 1º marzo 1989 e il 28 febbraio 1990;

considerando che, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, le misure d'intervento adottate nella Comunità, escluso il Portogallo, per la campagna 1989/1990 sono ammontate a 515 141 t per le pesche, 82 473 t per le nettarine e 195 564 t per i limoni; che la Commissione ha quindi constatato un superamento dei limiti d'intervento fissati per questa campagna di 138 541 t per le pesche, 37 264 t per le nettarine e 37 925 t per i limoni;

considerando che da quanto sopra risulta che i prezzi di base e d'acquisto delle pesche, delle nettarine e dei limoni fissati per la campagna 1990/1991 dal regolamento (CEE) n. 1194/90 del Consiglio devono essere ridotti del 6 % per le pesche, del 12 % per le nettarine e del 3 % per i limoni; che queste riduzioni vanno sommate a quelle risultanti dal riallineamento monetario del 5 gennaio 1990;

considerando che il Portogallo durante la prima tappa è autorizzato, nel settore ortofrutticolo, a mantenere, alle condizioni previste dagli articoli da 262 a 265 dell'atto di adesione, la normativa precedentemente in vigore sotto il regime nazionale per quanto riguarda l'organizzazione del relativo mercato interno agricolo; che, pertanto, i prezzi e gli importi fissati dal presente regolamento sono validi nell'insieme della Comunità escluso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

^{(&#}x27;) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102. (6) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 46. (7) GU n. L 137 del 20. 5. 1989, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e i prezzi d'acquisto delle pesche, delle nettarine e dei limoni per la campagna 1990/1991, fissati dal regolamento (CEE) n. 1194/90, sono ridotti del 6,16 % per le pesche, del 12,15 % per le nettarine e del 3,17 % per i limoni e corrispondono agli importi indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E DI ACQUISTO

Campagna 1990/1991

PESCHE

Per il periodo dal 1º giugno al 30 settembre 1990

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	CEE 10 -	Spagna	CEE 10 =-	Spagna	
Giugno	42,69	40,62	23,71	22,56	
Luglio-settembre	40,30	38,47	22,58	21,55	

Tali prezzi si riferiscono alle pesche delle varietà Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springerest, categoria di qualità I, calibro 61-67 mm, presentate in imballaggi.

NETTARINE

Per il periodo dal 1º giugno al 31 agosto 1990

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	CEE 10	Spagna	CEE 10 -	Spagna	
Giugno	52,34	52,34	25,12	25,12	
Luglio-settembre	52,34 47,96	47,96	23,02	23,02	

Tali prezzi si riferiscono alle nettarine delle varietà Armiking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen e Stark red gold, categoria di qualità I, calibro 61-67 mm, presentate in imballaggi.

LIMONI

Per il periodo dal 1º giugno al 31 maggio 1991

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	CEE 10	Spagna	CEE 10	Spagna	
Giugno	41,33	26,48	24,27	15,56	
Luglio	42,34	27,05	24,90	15,92	
Agosto	41,91	26,81	24,77	1 <i>5</i> ,8 <i>5</i> .	
Settembre	37,53	24,34	23,37	15,06	
Ottobre	35,36	23,11	22,99	14,91	
Novembre	34,35	22,54	20,07	13,19	
Dicembre	33,72	22,18	19,82	13,05	
Gennaio	34,73	22 ,7.5 :	20,33	13,34	
Febbraio	33,47	22,04	19,70	12,98	
Marzo	34,86	22,83	20,33	13,34 -	
Aprile	36,51	23,76	21,34	13,91	
Maggio.	37,39	24,26	21,85	14,20	

Tali prezzi si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53-62 mm, presentati in imballaggi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1493/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo e secondo trimestre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e c),

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime speciale d'importazione applicabile alle carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ha elaborato, per il periodo compreso fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1990, un bilancio estimativo di 50 000 t, ripartite in due quantitativi di 25 000 t ciascuno secondo la natura dei prodotti necessari;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è necessario stabilire le quantità da importare trimestralmente nonché il tasso di riduzione del prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento citato;

considerando che per permettere l'importazione dei due primi trimestri, occorre prorogare la durata di validità dei titoli di cui all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (3), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 970/90 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il primo e secondo trimestre 1990 le quantità massime di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissate:

- a 12 500 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68;
- a 12 500 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 1, secondo trattino, è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione ridotto del 55 %.

Articolo 3

In deroga all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la durata di validità dei titoli rilasciati in base al presente regolamento è di sei mesi a partire dalla data del loro rilascio effettivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1494/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che deroga, per il primo e il secondo trimestre del 1990, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3834/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2),

considerando che taluni regimi speciali d'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n 970/90 (4), sono stati decisi solamente nel maggio 1990 per l'anno 1990; che è pertanto necessario derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto attiene ai termini di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli nel quadro dei regimi speciali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il primo e il secondo trimestre 1990 ed in deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, per quanto concerne i regimi di cui agli articoli 10 e 11 del suddetto regolamento:

- a) le domande possono essere depositate solamente dal 1º all'8 giugno 1990;
- b) le comunicazioni previste all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b) del suddetto regolamento vengono effettuate il 13 giugno 1990;
- c) il rilascio dei titoli previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento ha luogo dal 18 giugno 1990.

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3834/89 della Commissione (5) è sostituito dal seguente testo:

- « Articolo 1
- In deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80:
- non possono essere presentate domande di titoli in base al regime speciale d'importazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2377/80;
- le comunicazioni previste dal paragrafo 4, lettera a) del suddetto articolo 15 non vengono effettuate. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (1) GU n. L 148 dei 20. 0. 1200, pag. 2. (2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 372 del 21. 12. 1989, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1495/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/ 90 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fätto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (') GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (') GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13. (') GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	31,54 (¹)
1701 11 90	31,54 (¹)
1701 12 10	31,54 (¹)
1701 12 90	31,54 (¹)
1701 91 00	34,08
1701 99 10	34,08
1701 99 90	34,08 (²)

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1496/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1406/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1447/90 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1406/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1406/90 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 82.

⁴⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

	Import	o della restituzione
Codice prodotto	per 100 kg:	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	26,95 (¹)	
1701 11 90 910	26,95 (¹)	
1701 11 90 950	(²)	•
1701 12 90 100	26,95 (1)	
1701 12 90 910	26,95 (¹)	
1701 12 90 950	(²)	:
1701 91 00 000		0,2930
1701 99 10 100	29,30	
1701 99 10 910	29,30	
1701 99 10 950	28,30	
1701 99 90 100		0,2930

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1497/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

relativo all'adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in ecu per la campagna 1990/1991 nel settore dei cereali a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e in applicazione del regime degli stabilizzatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 luglio 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (4), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallinamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (5), ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore del cereali ai quali si applica il coefficiente di 1,001712 a decorrere dall'inizio della campagna 1990/1991, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90 prevede di precisare la riduzione che ne risulta, segnatamente per i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991;

considerando che la Commissione ha constatato che, in applicazione dell'articolo 4 ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la produzione di cereali nel 1989/1990 ha superato il quantitativo massimo garantito per la campagna in causa; che, in applicazione dell'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, occorre diminuire del 3 % i prezzi d'intervento dei cereali fissati dal Consiglio per la campagna 1990/1991 e adattare i prezzi indicativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'intervento e i prezzi indicativi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna 1990/1991 nel settore dei cereali sono ridotti conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90. Essi sono arrotondati alla quinta cifra significativa.

Gli altri importi relativi al settore del cereali e dei prodotti amidacei contemplati nell'allegato del citato regolamento, fatta eccezione per i prezzi d'entrata, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi d'intervento e i prezzi indicativi applicabili per la campagna 1990/1991 nel settore dei cereali, sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (5) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

ALLEGATO I

	(in ECU/t)
CEREALI	
Settore dei cereali	
La maggiorazione speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75:	
— per il frumento tenero	3,47
— per la segala	8,43 .
Prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75	5,06
Importo globale e ripartizione per Stato membro dell'aiuto diretto ai piccoli produttori di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 729/89	219,62
Aiuto alla produzione di frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75:	
— CEE 10	171,14
— Spagna	110,79
Aiuto alla produzione di talune varietà di granturco duro vitreo di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75	124/79
Settore dei prodotti amidacei	
Prezzo minimo delle patate, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1008/86	248,67
Premio al produttore di fecola di patate di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1008/86	18,67

ALLEGATO II

	(in ECU/t)		(in ECU/t)
FRUMENTO TENERO		GRANTURCO	
Prezzo d'intervento	168,55	Prezzo d'intervento	168,55
Prezzo indicativo	234,22	Prezzo indicativo comune	213,29
SEGALA		SORGO	
Prezzo d'intervento	160,13	Prezzo d'intervento	160,13
Prezzo indicativo comune	213,29	Prezzo indicativo comune	213,29
ORZO		FRUMENTO DURO	
Prezzo d'intervento	160,13	Prezzo d'intervento	
		CEE 10	235,96
		- Spagna	212,71
Prezzo indicativo comune	213,29	Prezzo indicativo	287,38

REGOLAMENTO (CEE) N. 1498/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali per la campagna 1990/1991 e relativo agli importi globali dell'aiuto nel quadro del regime particolare applicabile ai piccoli produttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75 il prelievo di corresponsabilità supplementare è pari all'1,5 % del prezzo d'intervento in vigore per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna di commercializzazione;

considerando che il prezzo d'intervento da prendere in considerazione per la fissazione del prelievo di corresponsabilità supplementare è quello indicato nel regolamento (CEE) n. 1497/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, relativo all'adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in ecu per la campagna 1990/1991 nel settore dei cereali a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e in applicazione del regime degli stabilizzatori (3);

considerando che il regolamento (CEE) n. 729/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che stabilisce norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1347/90 (5), prevede all'articolo 2, paragrafo 3 l'applicazione di un coefficiente all'importo globale e agli importi assegnati agli Stati membri, onde tener conto del livello del prelievo di corresponsabilità supplementare realmente applicato; che è opportuno stabilire tale coefficiente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990/1991, il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 2,53 ECU/t.

Articolo 2

Il coefficiente di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 729/89 è pari a 0,75.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²) GU n. L 134 del 28. S. 1990, pag. 1. (²) Vedi pagina 118 della presente Gazzetta ufficiale. (²) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1499/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4) in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1451/90 della Commissione (7);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio (8) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio (9) per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (*) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 39. (*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 maggio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione (10) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 (11), conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1451/90 sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1990.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7. (11) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

		Prelievi	
Codice NC	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
•		18001 1800 1800 1800	
1102 90 90	60,86	147,57	150,59
1103 19 90	60,86	147,57	150,59
1103 21 00	79,44	269,39	275,43
1103 29 90	60,86	147,57	150,59
1104 19 10	79,44	269,39	275,43
1104 19 99	108,12	260,42	266,46
1104 29 11	57,26	199,05	202,07
1104 29 19	93,76	231,49	234,51
1104 29 31	68,27	239,46	242,48
1104 29 39	93,76	231,49	234,51
1104 29 91	44,62	152,65	155,67
1104 29 99	60,86	147,57	150,59
1104 30 10	36,63	112,25	118,29
1107 10 11	83,47	266,39	277,27
1107 10 19	65,12	199,05	209,93
1108 11 00	110,27	329,25	349,80
1109 00 00	344,46	598,64	779,98

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini

(90/242/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il persistere della brucellosi degli ovini e caprini, specialmente negli Stati membri del bacino mediterraneo, costituisce un grave pericolo per la salute delle persone e degli animali;

considerando che il persistere di detta malattia ostacola la libera circolazione di ovini e caprini;

considerando che l'eradicazione della malattia costituisce un'esigenza inderogabile ai fini della realizzazione - per quanto riguarda gli scambi di ovini e caprini e dei relativi prodotti e sottoprodotti — del mercato interno negli ovini e nei caprini, nonché per aumentare la produttività dell'allevamento e, di conseguenza, per migliorare il livello di vita della popolazione che esercita la sua attività in questo settore-;-

considerando che gli Stati membri interessati devono presentare un piano di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini;

considerando che è inoltre necessario stabilire le condizioni in materia di macellazione, isolamento, pulizia e disinfezione e per quanto riguarda l'utilizzazione di taluni prodotti animali;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato sotto forma di rimborso agli Stati membri di parte del premio di macellazione versato ai proprietari di ovini e caprini infetti a titolo di compensazione per la macellazione degli animali in questione;

considerando che i piani di eradicazione devono comprendere misure che garantiscano l'efficacia dell'azione intrapresa; che le suddette misure devono poter essere adottate ed adeguate in funzione dell'evoluzione della situazione, secondo una procedura di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che gli Stati membri devono essere tenuti regolarmente informati sullo svolgimento delle misure intraprese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese devono presentare, nel trimestre successivo alla notifica della presente decisione, un piano di eradicazione della brucellosi (Brucella melitensis) degli ovini e dei caprini.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione:

- 1) si intendono per:
 - a) « ovini e caprini », gli animali definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati delle carni ovine e caprine (4);

⁽¹) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 51-(²) GU n. C 113 del 7. 5. 1990. (²) GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

- b) « prova ufficiale della brucellosi », qualsiasi prova sierologica del tipo descritto nell'allegato o qualsiasi altra prova riconosciuta dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 12 della presente decisione;
- 2) si applicano, qualora necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/360/CEE (2).

Il piano di cui all'articolo 1 deve:

- 1) indicare le autorità centrali cui spetta l'applicazione ed il coordinamento del piano;
- 2) garantire che la presenza, accertata o sospetta, della brucellosi sia obbligatoriamente ed immediatamente notificata all'autorità competente;
- 3) disporre la compilazione di un registro delle aziende che praticano l'allevamento ovino e caprino;
- 4) essere concepito in modo tale che, una volta ultimato, le aziende siano classificate come ufficialmente indenni da brucellosi o indenni da brucellosi;
- 5) vietare il trattamento terapeutico della brucellosi;
- 6) indicare chiaramente le zone del territorio nelle quali è effettuata la vaccinazione contro la brucellosi e le zone in cui essa è vietata;
- 7) precisare il numero e l'ubicazione delle aziende e degli animali che devono essere sottoposti a prove durante ciascuno degli anni di durata del piano;
- 8) specificare le dotazioni finanziarie nazionali per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini e la ripartizione delle dotazioni tra le varie voci, in particolare indicando i costi unitari stimati delle indennità di macellazioni, nonché i costi globali stimati su base annua per l'esecuzione delle operazioni;
- 9) istituire un sistema di individuazione che consenta il controllo dei movimenti di ovini e caprini;
- 10) disporre l'immediata ed adeguata compensazione dei proprietari degli ovini e dei caprini macellati, in quanto risultati positivi ad una prova ufficiale della brucellosi o sospettati, da parte dell'autorità competente, di essere infetti;
- 11) garantire che le autorità competenti provvedano, qualora in un'azienda sia presente un animale che si

sospetta infetto dalla brucellosi, ad eseguire al più presto indagini necessarie allo scopo di confermare od escludere la presenza della malattia.

In attesa degli esiti di tali indagini, le autorità competenti impongono:

- che l'azienda sia posta sotto controllo ufficiale,
- il divieto di entrata o di uscita dall'azienda di animali, tranne nei casi autorizzati dalle autorità competenti a scopo di macellazione immediata,
- l'isolamento, nell'azienda, degli animali sospetti ;
- 12) garantire che le imposizioni di cui al punto 11) non vengano annullate finché non sia stata ufficialmente esclusa la presenza o la sospetta presenza della brucellosi nell'azienda interessata;
- 13) garantire che, ove la presenza della brucellosi in un'azienda sia ufficialmente confermata, le autorità competenti prendano adeguati provvedimenti per evitare qualsiasi possibilità di diffusione della malattia, in particolare disponendo che:
 - a) siano vietate l'entrata o l'uscita di animali dal gregge interessato, salvo i casi autorizzati dalle autorità competenti a scopo di macellazione immediata;
 - b) gli animali in cui è stata ufficialmente constatata la presenza della brucellosi, gli animali sottoposti alla prova di cui alla lettera c) e risultati positivi, gli animali che possono essere stati da essi infettati e gli animali ritenuti infetti dall'autorità competente siano isolati e marchiati, in attesa di essere macellati conformemente all'articolo 4;
 - c) gli altri animali siano sottoposti immediatamente ad una prova ufficiale della brucellosi;
 - d) il latte proveniente da animali infetti di un'azienda infetta sia adeguatamente isolato e possa essere utilizzato solo nella stessa azienda e previo trattamento termico adeguato per farne un alimento per animali o per la produzione di formaggio;
 - e) il latte proveniente da animali non infetti di un'azienda infetta possa lasciare quest'ultima solo previo appropriato trattamento termico;
 - f) le carcasse, le mezzene, i quarti, i pezzi e le interiora di animali infetti, destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali, siano trattati in modo da evitare possibilità di contaminazione;
 - g) i feti, gli animali nati morti o gli animali giovani morti in conseguenza della brucellosi e le placente siano diligentemente eliminati e distrutti immediatamente, salvo qualora debbano essere sottoposti ad analisi;

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 29.

- h) la paglia, lo strame o qualsiasi altro materiale e sostanza che sia venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente siano eliminati immediatamente, bruciandoli o seppellendoli, dopo averli imbevuti di un disinfettante approvato dall'autorità competente o, qualora si tratti di materiali, questi siano disinfettati con detto disinfettante prima di essere utilizzati;
- i) i regolamenti ufficiali in materia di controllo degli stabilimenti quali gli impianti di distruzione delle carcasse garantiscano l'assenza di rischi che il materiale prodotto possa diffondere la brucellosi;
- j) il letame proveniente dai ripari o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia immagazzinato in luoghi inaccessibili agli animali dell'azienda, trattato con un disinfettante appropriato, approvato dall'autorità competente, e tenuto in deposito per almeno tre settimane. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticolture. L'impiego di disinfettante non è richiesto qualora il letame sia coperto di uno strato di terra. Il liquame proveniente dai ripari e da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali deve essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame.

Gli Stati membri provvedono a che gli animali in cui la presenza della brucellosi è stata confermata da una prova ufficiale della brucellosi e gli animali considerati colpiti dalle autorità competenti, a seguito di esami batteriologici, anatamo-patologici, allergici o sierologici, siano macellati sotto controllo ufficiale al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo la notifica ufficiale, al proprietario od alla persona che ha in consegna gli animali, dei risultati della prova, nonché dell'obbligo cui è tenuto, nell'ambito del piano di eradicazione, di fare macellare entro lo stesso termine gli ovini e/o i caprini in questione.

La Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 12, a portare a 45 giorni il termine per la macellazione previsto al primo comma, per tener conto delle difficoltà connesse con talune situazioni geografiche.

Articolo 5

Il piano di cui all'articolo 1 deve inoltre garantire che:

- 1) dopo la macellazione degli animali di cui all'articolo 4 e prima di ripopolare il gregge, i ripari e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili utilizzati per gli animali, siano puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale, conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale. I pascoli che sono stati frequentati dagli animali in questione non possono essere utilizzati prima che siano trascorsi 60 giorni dalla rimozione degli animali stessi;
- tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature siano puliti e disinfettati dopo il trasporto di animali da un'azienda infetta o di materiali o sostanze che

- siano venuti a contatto con detti animali. Le zone di carico degli animali devono essere pulite e disinfettate dopo l'uso;
- 3) il disinfettante da utilizzare e la sua concentrazione siano approvati dall'autorità competente;
- 4) dopo la macellazione degli animali di cui all'articolo 4 e prima di provvedere al ripopolamento del gregge, nessun animale possa entrare o lasciare l'azienda infetta, tranne nei casi autorizzati dall'autorità competente a scopo di immediata macellazione;
- 5) le prove ufficiali della brucellosi siano effettuate nell'azienda infetta interessata per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia;
- 6) l'azienda infetta non sia ripopolata con animali da allevamento finché gli animali di oltre sei mesi rimanenti nell'azienda a scopo di allevamento siano stati sottoposti con esito negativo ad una o più prove ufficiali della brucellosi.

Tuttavia, per gli ovini e i caprini che sono stati vaccinati, quando tutti gli animali di un'azienda sono stati vaccinati prima dell'età di 7 mesi con un vaccino REV 1 o qualsiasi altro vaccino autorizzato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 12, tali prove potranno essere effettuate soltanto su animali di età superiore a 18 mesi. In talune circostanze particolari la Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 12, nell'ambito dell'esame del piano da presentare conformemente all'articolo 6, ad effettuare tali prove su animali di età superiore a 30 mesi;

- 7) qualora venga diagnosticata la presenza di brucellosi in ovini o caprini che
 - sono ritornati dal periodo di transumanza,
 - frequentano regolarmente ovini e caprini di altre aziende segnatamente al pascolo, durante la mungitura o la transumanza,

tutte le aziende i cui animali abbiano avuto contatti per pascolo, mungitura e transumanza, siano considerate come un'unica vasta azienda infetta e siano sottoposte a prove ufficiali della brucellosi allo scopo di constatare l'avvenuta eliminazione della malattia.

Articolo 6

La Commissione esamina i piani elaborati dalle autorità degli Stati membri interessati per accertare se possiedono i requisiti per essere riconosciuti o se debbano esservi apportate modifiche. I piani, comprese le eventuali modifiche, devono essere approvati secondo la procedura prevista all'articolo 12.

Articolo 7

L'azione prevista dalla presente decisione beneficia del contributo finanziario della Comunità.

- 1. Il contributo finanziario della Comunità è erogato a titolo di compensazione ai proprietari degli animali macellati conformemente all'articolo 4, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione nella sua decisione di approvazione dei piani di cui all'articolo 1.
- 2. L'importo stimato del contributo a carico del bilancio generale delle Comunità europee; da iscrivere nel capitolo concernente le spese relative all'agricoltura, è di 15 milioni di ecu per la durata del periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

- 1. A condizione che tutte le misure previste siano applicate e siano conformi al piano approvato conformemente all'articolo 12, le spese che beneficiano del contributo finanziario della Comunità, limitatamente all'importo di cui all'articolo 8, sono quelle sostenute dagli Stati membri a titolo dell'articolo 4.
- 2. La Comunità rimborsa agli Stati membri 40 ecu per ogni ovino e caprino macellato nell'ambito del piano di eradicazione.

Tuttavia, per venire incontro a talune situazioni particolari, compresa la necessità di potenziare le misure di eradicazione, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 12, aumentare il livello del contributo finanziario della Comunità fino a concorrenza del 50 % delle spese occasionate agli Stati membri a titolo dell'indennizzo dei proprietari degli animali per l'abbattimento degli stessi.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 12.

Articolo 10

- 1. Le domande di pagamento devono concernere le macellazioni effettuate dagli Stati membri durante l'anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1º luglio dell'anno successivo.
- 2. La Commissione adotta una decisione sull'aiuto previa consultazione del comitato previsto all'articolo 12.
- 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 12.

Articolo 11

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (²), si applicano mutatis mutandis.

Articolo 12

- 1. Qualora si faccia riferimento alla procedura prevista al presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE (3), in appresso denominato « comitato », è immediatamente investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta di uno Stato membro.
- 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
- 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 13

1. La Commissione procede a regolari controlli sulposto, in collaborazione con le autorità nazionali, per verificare dal punto di vista veterinario l'applicazione dei piani.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare detti controlli e per garantire in particolare che gli esperti ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per valutare l'esecuzione dei piani.

Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al primo comma, le disposizioni di applicazione per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari, nonché la procedura che questi ultimi devono osservare nel redigere la loro relazione, sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 12.

La Commissione provvede regolarmente, almeno una volta all'anno, ad-informare gli Stati membri, in seno al comitato, degli sviluppi della situazione, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri, che inviano alla Commissione una relazione sui progressi realizzati, unitamente alle domande di pagamento, nonché eventuali relazioni di esperti che, agendo per conto della Comunità, hanno effettuato ispezioni in loco.

^{(&#}x27;) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

2. Qualora il piano di eradicazione debba essere modificato in fase di esecuzione, è adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 12, una nuova decisione di approvazione.

Articolo 14

Prima della scadenza del periodo di tre anni previsto all'articolo 8, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione dei piani previsti nella presente decisione, corredata, ove necessario, di proposte per continuare l'armonizzazione delle profilassi nazionali, in

merito alle quali il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
M.-O'KENNEDY

ALLEGATO

Prova ufficiale per la brucellosi (B. melitensis)

1. Rose Bengal

La prova Rose Bengal può essere utilizzata come prova per la vagliatura degli allevamenti ovini o caprini ai fini del rilascio della qualifica di allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.

- 2. Fissazione del complemento
 - a) La prova di fissazione del complemento deve essere impiegata per l'esame individuale.
 - b) La prova di fissazione del complemento può essere impiegata per gli allevamenti ovini o caprini allo scopo di stabilire la qualifica di allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.
 - c) Il siero contenente almeno 20 unità di ICFT/ml deve essere considerato positivo.
- 3. Gli antigeni utilizzati debbono essere riconosciuti dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo standard internazionale anti-brucella abortus.
- 4. Il siero di lavoro (di controllo giornaliero) deve essere tarato rispetto al siero standard ed essere conforme al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus preparato dal laboratorio veterinario centrale di Weybridge, Surrey, Regno Unito.

BILANCIO ESTIMATIVO DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi destinati all'ingrasso, per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1990

(90/243/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (²), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

ADOTTA IL PRESENTE BILANCIO ESTIMATIVO:

Introduzione

L'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che ogni anno, anteriormente al 1º dicembre, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisca un bilancio estimativo relativo ai giovani bovini maschi che possono essere importati in base al regime previsto dal suddetto articolo. Tale bilancio tiene conto sia delle disponibilità previste nella Comunità di giovani bovini destinati all'ingrasso, sia del fabbisogno degli allevatori comunitari. Inoltre, conformemente al suo articolo 31, nell'applicazione del regolamento precitato deve essere tenuto conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi degli articoli 39 e 110 del trattato.

I

Disponibilità comunitarie di giovani bovini

Il presente bilancio si riferisce al periodo 1º gennaio — 31 dicembre 1990. Esso è stato elaborato sulla base degli elementi a disposizione della Commissione ed in funzione dello sviluppo prevedibile nel 1990 delle disponibilità e del fabbisogno di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso nella Comunità.

Tenuto conto del numero di femmine riproduttrici (vacche e giovenche) previsto per il 1990 (circa 35 350 000 capi), si prevedono, nel corso dello stesso anno, nascite di

vitelli dell'ordine di 28 500 000 capi. La produzione nel corso dell'anno di vitelli maschi sarebbe quindi dell'ordine di 14 250 000 capi.

II

Fabbisogno comunitario

Il numero di macellazioni di vitelli maschi previsto nel 1990, in base alle informazioni raccolte presso gli Stati membri, dovrebbe aggirarsi sui 3 800 000 capi.

Il numero di animali maschi destinati ad essere macellati, come buoi, manzi ingrassati, nonché torelli destinati alla riproduzione dovrebbe aggirarsi su 10 648 000 capi. Tenuto conto delle indicazioni fornite dagli Stati membri e delle previsioni che precedono, è da prevedere che nel 1990 il fabbisogno degli allevatori comunitari di giovani bovini maschi da ingrasso sarà di 10 648 000 capi.

Ne risulta che il fabbisogno globale della Comunità di vitelli maschi sarà nel 1990 di 14 448 000 capi.

Questo fabbisogno potrà essere soddisfatto soltanto in parte dalle disponibilità comunitarie di detti animali che saranno dell'ordine di 14 250 000 capi.

Il prevedibile disavanzo comunitario per il 1990 di vitelli maschi da ingrasso può dunque essere stimato a circa 198 000 capi.

Conclusioni

Il bilancio estimativo dei giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi destinati all'ingrasso e che possono essere importati nel 1990 nel quadro del regime di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 198 000 capi.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

BILANCIO ESTIMATIVO DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

relativo alle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1990

(90/244/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

ADOTTA IL PRESENTE BILANCIO ESTIMATIVO:

Introduzione

L'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che ogni anno, anteriormente al 1º dicembre, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce un bilancio estimativo delle carni che possono essere importate in base al regime previsto da detto articolo.

Il presente bilancio si riferisce al periodo 1º gennaio — 31 dicembre 1990. Esso è stato elaborato sulla base degli elementi a disposizione della Commissione ed in funzione delle previsioni formulabili attualmente. Esso risulta, da un lato, dalla valutazione del fabbisogno dell'industria e, dall'altro, dalle disponibilità della Comunità di carni delle qualità e presentazioni atte all'utilizzazione industriale, in seguito denominate «carni da trasformazione».

Il fabbisogno dell'industria di carni da trasformazione è stato valutato sulla base dei quantitativi di carni fresche o congelate utilizzate ogni anno.

Le disponibilità della Comunità di carni da trasformazione sono state valutate in funzione dei quantitativi di carni fresche utilizzate normalmente a questo fine.

Nell'adottare il presente bilancio estimativo il Consiglio ha tenuto conto del fatto che, conformemente al suo articolo 31, il regolamento (CEE) n. 805/68 deve essere applicato in modo da tenere conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi degli articoli 39 e 110 del trattato.

Ι

Disponibilità di carni da trasformazione

Secondo i dati forniti dagli Stati membri alla Commissione nell'agosto 1989, le disponibilità comunitarie di carni fresche da trasformazione di produzione interna possono essere valutate per il 1990 a 960 000 t espresse in carni con osso.

È da ritenersi inoltre che, alla fine del 1989, le disponibilità giacenti al pubblico ammasso nella Comunità, provenienti da acquisti d'intervento e rispondenti ai requisiti richiesti per le carni da trasformazione, ammonteranno a 66 000 t espresse in carni con osso.

Peraltro si può considerare che, alla fine del 1989, esisteranno scorte di carni giacenti nei magazzini frigoriferi, risultanti dalla concessione di aiuti all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori di bovini. I quantitativi globali di tali carni, rispondenti ai requisiti richiesti per le carni da trasformazione, possono essere valutati intorno alle 10 000 t di carni con osso.

Con effetto dal 1º gennaio 1990 la Comunità ha aperto un contingente tariffario di 53 000 t di carni congelate disossate, corrispondenti a 68 900 t espresse in carni con osso.

L'esperienza dimostra che, nell'ambito di questo contingente, verranno importate nel 1990 per la trasformazione 9 000 t di carni congelate espresse in carni con osso.

Per il 1990 i quantitativi di carne originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, che potranno essere importati nella Comunità e rispondenti ai requisiti dell'industria di trasformazione, possono essere valutati a 5 000 t espresse in carni con osso.

Le disponibilità totali destinate alla trasformazione per il 1990 saranno pertanto le seguenti:

1	
	(in tonnellate)
— carni fresche:	960 000
— carni congelate acquistate all'in vento:	iter- 66 000
— carni congelate immagazzinate in l al regime dell'aiuto all'amm privato:	
 carni congelate importate nell'am del contingente GATT: 	bito 9 000
 carni congelate importate in base convenzione ACP: 	alla 5 000
Total	le 1 050 000

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

II

Fabbisogno dell'industria di carni da trasformazione

Secondo i dati forniti dagli Stati membri alla Commissione nell'agosto 1989 il fabbisogno comunitario di carni da trasformazione può essere valutato per il 1990 a 1 100 000 t espresse in carni con osso.

Tale cifra comprende il fabbisogno delle industrie che producono le conserve di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68. Quest'ultimo quantitativo è stimato a 215 000 t.

Conclusioni

Da quanto precede risulta che il fabbisogno potrà essere soddisfatto soltanto in parte dalle disponibilità comunitarie di dette carni.

Il deficit comunitario prevedibile per il 1990 per la carne bovina destinata all'industria di trasformazione sarà dunque pari a 50 000 t circa.

Si è deciso, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 di dividere questo quantitativo in modo che:

- 25 000 t di carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti componenti caratteristici diversi dalla carne della specie bovina e dalla gelatina siano ammissibili per una sospensione totale del prelievo, e
- 25 000 t di carni destinate all'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui al primo trattino, siano ammissibili per una sospensione totale o parziale del prelievo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. O'KENNEDY